

MONICA DE SIMONE

P. Col VII, 175  
Aspetti giuridici di un verbale d'udienza

Estratto  
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVI  
(2013)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

# ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORE

Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE

Giuseppe Falcone

## COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzarella	Palermo
Enrico Mazzaresse Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

## COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaup@unipa.it](mailto:redazioneaup@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### ARTICOLI

G. D'ANGELO, Sulla <i>lex Scribonia de usucapione servitutum</i> .....	9
M. DE SIMONE, P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale d'udienza.....	27
G. GULINA, Contributo allo studio della <i>satisfatio pro praede litis et vindiciarum</i> ..	65
E. NICOSIA, <i>Promissio iurata liberti?</i> .....	101
S. SCIORTINO, La relazione tra il κατὰ πόδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del <i>Codex</i> .....	113
F. TERRANOVA, Riflessioni su D. 50.16.130. (Ulp. 2 <i>ad leg. Iul. et Pap.</i> ).....	159
A. TORRENT, Turbulencias financieras en época de Cómodo: la quiebra de la banca de Calisto .....	181
M. VARVARO, Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensiva nell'orazione di Cicerone a favore di Milone.....	215

### NOTE

G. FALCONE, Il rapporto <i>ius gentium - ius civile</i> e la <i>societas vitae</i> in Cic., <i>off.</i> 3.69-70 .....	259
G. NICOSIA, <i>Possessio</i> e <i>res incorporales</i> .....	275
J.G. WOLF, <i>Religio</i> in den Juristenschriften .....	285

### VARIE

M. VARVARO, La compravendita di animali appartenenti alle <i>res Mancipi</i> in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen .....	299
--	-----



MONICA DE SIMONE

P. Col. VII, 175  
Aspetti giuridici di un verbale d'udienza.

ABSTRACT

This study provides the full text of the P. Col. VII. 175 translated into Italian, concerning the transcript of a hearing conducted in front of Arsinoite's *σύνδικος* in A.D. 339, and known in the field of doctrine as it cites a Constantine's constitution regarding the *longissimi temporis praescriptio*. After reconstructing the trial and the early events preceding the lawsuit, defining the trial roles and detecting the nature of action and the reason why it was filed, the author has analysed the different juridical profiles of the text such as the evidence of the judicial function of the *ἐπάρχος τῆς Αἰγύπτου*; the judgemental function of the *σύνδικος* and the difficulty of identifying him as the *defensor civitatis*; the probable reference to *calumnia actoris*; the nature of the constitution; the awkward reconstruction of the text and its identification with the *lex costantiniana* mentioned in C.7.39.2 pr.

PAROLE CHIAVE

P. Col. VII, 175; FIRA, III<sup>2</sup>, 101; *longissimi temporis praescriptio*; *rescripta*; *recitatio*; *defensor civitatis*; *calumnia actoris*.



SOMMARIO: 1. P. Col. VII, 175: la storia del papiro. 2. Testo. 2.1. Traduzione. 3. La vicenda processuale. 3.1. Gli eventi che precedono la causa. 3.2. La parte convenuta: i κληρονόμοι Ἀτισίου. 3.3. La parte attrice, Ταῆσις καὶ Ἡραῖς, e la natura dell'azione. 3.4. La ragione dell'azione. 3.5. Lo svolgimento della causa. 4. I profili di rilievo giuridico del papiro. La funzione giurisdizionale dell'ἐπάρχος τῆς Αἰγύπτου. La figura del σύνδικος e il problema della identificazione con il *defensor civitatis*. 4.1 I Συκοφάνται ἀντιδίκου: un riferimento alla *calumniā actoris*. 4.2. La testimonianza di una costituzione di Costantino: i riferimenti al disposto normativo durante l'udienza. 4.2.1. La *recitatio* del testo: il riferimento alla *inscriptio*. 4.2.2. La natura della costituzione, il problema della ricostruzione del testo e dell'identificazione con la *lex constantiniana* di C. 7.39.2 pr.

## 1. P. Col. VII, 175: la storia del papiro.

Nel 1924 la Columbia University acquistò due parti di un papiro egizio di 154.5 x 25 cm con 74 linee di scrittura in 3 colonne, parti che furono inventariate separatamente: Inv. No. 181 (19), contenente una colonna ed il bordo sinistro di una seconda; Inv. No. 182, contenente il resto della seconda colonna e una terza. C. J. Kraemer e N. Lewis diedero notizia del papiro per la prima volta in occasione del V Congresso di Papirologia, tenutosi ad Oxford nel mese di settembre del 1937, durante il quale presentarono solo le linee contenenti la *recitatio* della costituzione costantiniana “*de quadraginta annorum praescriptione*”.<sup>1</sup> Nello stesso anno pubblicarono le tre colonne, presentando una traduzione inglese del testo greco e ipotizzando l'esistenza di una prima colonna, contenuta in un'altra parte del papiro, ritenuta perduta.<sup>2</sup> Nel 1941 furono inseriti in FIRA I, *Leges*, n. 96, 464 s. (= FIRA, I<sup>2</sup>, *Leges*, n. 96, 464 ss.) le sole linee con la *recitatio* della costituzione<sup>3</sup> e qualche anno più tardi, nel 1946, furono pubblicate in FIRA, III, *Negotia*, n. 101, 318 ss. (= FIRA, III<sup>2</sup>, *Negotia*, n. 101, 318 ss.) tutte e tre le colonne, il solo testo fino ad allora conosciuto, corredato da traduzione latina.

Un'ulteriore edizione del papiro fu curata nel 1955 da F. Bilabel e E. Kiessling.<sup>4</sup>

Solo nel 1979 S. Bagnall e N. Lewis pubblicarono la parte del papiro contenente la Col. I, che non era in realtà andata perduta, come inizialmente supposto, ma era stata acquistata nel 1926 dal Museo del Cairo e fotografata dall'International Photographic Archive of Papyri soltanto nel 1974.<sup>5</sup> Oltre all'edizione della prima colonna (Col. I), gli Autori presentarono una revisione della lettura anche delle altre tre colonne (numerata quindi II, III e IV).

Una nuova edizione dell'intero papiro si ebbe più tardi, nel 1982, a cura di B. Kramer e D. Hagedorn,<sup>6</sup> che esaminarono la fotografia, conservata a Colonia, della parte di papiro

<sup>1</sup> C. J. KRAEMER - N. LEWIS, *Constantine's Law on Longissimi Temporis Praescriptio*, in *Actes V<sup>e</sup> Congrès de Papyrologie*, Bruxelles 1938, 245 ss.

<sup>2</sup> C. J. KRAEMER - N. LEWIS, *A Referee's Hearing on Ownership*, in TAPA 68, 1937, 357 ss.

<sup>3</sup> Il testo della costituzione è riprodotto anche in A. C. JOHNSON, P. R. COLEMAN-NORTON, F. C. BOURNE, *Ancient Roman Statutes*, Austin 1961, 241, n. 305; P. F. GIRARD - F. SENN, *Les lois des Romains*, II<sup>2</sup>, Napoli 1977, VIII/27, 506 ss.

<sup>4</sup> In *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten V*, Heidelberg-Wiesbaden 1955, n. 8246.

<sup>5</sup> S. BAGNALL - N. LEWIS, *Hearing before the Defensor Civitatis*, in *Columbia Papyri VII: Fourth Century Documents from Karanis, Transcribed by Roger S. Bagnall and Naphtali Lewis. Edited with Translation and Commentary by Roger S. Bagnall (American Studies in Papyrology, 20)*, Missoula, Montana 1979, 173 ss.

<sup>6</sup> B. KRAMER - D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, in ZPE 45 1982, 229 ss.

contenente la Col. I, proponendo l'integrazione di alcuni tratti non letti in precedenza, anche grazie al confronto con altri papiri relativi ad atti processuali analoghi. Ne proposero anche una traduzione in lingua tedesca.

Il papiro fu infine ripubblicato, per intero, da H. A. Rupprecht e J. Hengstl, nel 1985.<sup>7</sup>

2. Riportiamo il testo greco del papiro<sup>8</sup> seguendo la lettura di H. A. Rupprecht - J. Hengstl.<sup>9</sup>

#### COLONNA I

1. [Ἀντίγραφον ὑπομνηματισμοῦ. Ἐξ ὑπομ]νηματισμῶν [...]. ....μίωνος συν[δίκου) Ἄρσ(νοίτου)].
2. [Ἰπατείας τῶν δεσποτῶν] ἡμῶν Κωνσταντίου τὸ β' καὶ Κώνσταντος τὸ α' Αὐγούστων, Παχῶν [κ]β'".
3. [Παρόντων NN, Padre ].εως καὶ Χαιρήμονος Γεροντίου καὶ Γεροντίου Ἀμμωνίου καὶ Ἰερακαπόλλωνος βουλευτῶν
4. [καὶ NN, funzione] κ[αὶ] Νείλου νειλομέτρου καὶ Ἄνουβίωνος ἀρχι[π]ηρέτου καὶ Ἡλία καὶ Σαμβᾶ δημοσίων συνδίκου
5. [Ταῆσις καὶ Ἡραῖς Padre ἀπὸ κ]<sup>10</sup>ώμης Καρανίδος πρὸς κληρονόμους Ἄτισίου δι'

<sup>7</sup> In *Sammelbuch griechischer Urkunden aus Ägypten* XVI, Wiesbaden 1985, n. 12692.

<sup>8</sup> Abbiamo utilizzato i seguenti segni diacritici:

αβγ lettere riconoscibili solo dal contesto.

... lettere di cui si trova traccia, non restituibili ma di numero certo (ogni lettera un punto).

[...] lettere perdute non restituibili, ma di numero certo (ogni lettera un punto).

[---] lettere non restituibili di numero incerto.

[- - - ± 10 - - -] lettere non restituibili, di numero probabile.

[[...]] lettere cancellate.

[αβγ] integrazione di lacuna.

(αβγ) soluzioni di abbreviazioni.

`αβγ' lettere interlineari aggiunte dal redattore.

{αβγ} lettere espunte perché inserite per errore dal redattore.

<αβγ> lettere aggiunte perché omesse per errore dal redattore.

Si aggiunga, inoltre, il segno / , indicazione del redattore del papiro che precede “ὁ σύνδικος εἶπ(εν)”.

<sup>9</sup> Cfr. *supra*, nt. 7. Abbiamo già trascritto il testo in uno studio preliminare, *Rescriptum Constantini de quadraginta annorum praescriptione*, pubblicato in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Ante-iustiniani (FIRA). Studi preparatori I. Leges*, Torino 2012, 737 ss., nel quale abbiamo presentato la nostra traduzione italiana, che qui riproponiamo (*infra*, p. 35 ss.) ed una breve sintesi della nostra ricostruzione della vicenda processuale. Intendiamo in questa sede evidenziare invece le ragioni esegetiche sulle quali essa si fonda, presentando anche un quadro dei profili giuridici del testo. In *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Ante-iustiniani*, cit., 744 ss., è infine possibile vedere tre fotografie, con relativi apografi, di parti del papiro. La prima che riproduce la parte che contiene la Col. I, costituita da 19 linee, delle quali sono andate perdute le prime 20-25 lettere; la seconda relativa alla parte contenente la Col. II, composta da 19 linee, e solo una piccola parte - il lato sinistro, assai sfrangiato in basso - contenente alcune lettere della terza colonna, composta da 21 linee; una terza, infine, che riproduce l'intera quarta colonna, composta da 15 righe. Chiude la pubblicazione un quadro della bibliografia sul testo.

<sup>10</sup> I primi editori proponevano [Αὐρήλιος Γερμανός μείζων κ]. Cfr. *infra* nt. 51.



- ἐντολικαρίου Νείλου τοῦ παρόντος ἐντυ<γ>χάνουσιν.
6. [Θεόδωρος ῥ(ήτωρ) ἀνέγνω ὑπατείας τῶ]ν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντί[ου] τὸ β' καὶ Κωνσταντος τὸ α' Αὐγούσταν, Παχῶν ιε.
7. [Αὐρηλία Ταῆσις Padre ἀπὸ] κώμης Καρανίδος τοῦ Ἄρσι(νοίτου) νομοῦ τῶ ἀν[δ]ρὶ τῆς ἐτέρας ἀδελφῆς Ἡραείδο[ς] [ [. ] Αὐρηλί[ω]
8. [Νείλω Padre ἀπὸ τῆς μητροπόλε]ως χαίρειν. Ἐπειδὴ δίκη ἡμῶν ἀνάκειται πρ[ὸ]ς κληρονόμους Ἀτισίου περὶ ὧν πρ[.].[.].[
9. [ - - ±25 - - ] Ἀτισίου ἀλλοτριῶν πανθάπασιμ τυγχανόντων αὐτοῦ, ἐγὼ δὲ αὐτὴ ἀ[δ] υνατῶ [ . ] [ . ] [ . ] [
10. [ - - ±24 - - ] ἐπὶ τ[ο]ῦ συνδίκου τοῦ δοθέντος [δ]ικαστοῦ κα[τὰ] κέλευσιν τῆς ἐπαρχικῆς ἐξο[υ]σίας
11. [ - - ±25 - - ] εν, ἐντέλλομαί σοι καὶ ἐπιτρέπω <καὶ> αὐτοτελή ἐξ[ου]σίαν διδομι ὥστε δικάσασθαι πρὸς αὐτο[ὺς]<sup>11</sup>
12. [ - - ±25 - - ] ικ ἀκολούθως τοῖς προσοῦσιν ἡμῶν δικαίοις ὡς ἐμοῦ παρούσης. Κυρία καὶ βεβαί[α] |
13. [ἡ ἐντολή πρὸς πάντα τὰ ἐκεῖ π]ραχθισόμενα. Τὴν δὲ ἐντολὴν ταύτην μοναχὴν σοι ἐξεδόμην, ἥτις κυρία ἐστὶ
14. [πανταχοῦ ἐπιφερομένη. Αὐρη]λί[α] Ταῆσις ἡ προκιμένη ἐξεδόμην σοι τὴν ἐντολὴν ὡς πρόκειται. Αὐρηλίος Μωρίων(ν)
15. [ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς ἀγραμμάτου]. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν Θεόδωρος ῥ(ήτωρ) εἶπ(εν)· οὐ δεόντως καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἐνοχλούμενα[ι]
16. [αἱ συνηγορούμεναι περὶ γηδ]ίων τῶν μὴ διαφερόντων αὐταῖς<sup>12</sup> καταπεφεύγασιν<sup>13</sup> διὰ λιβέλλων ἐπὶ τὸν κύριον τὸν λαμ-
17. [πρότατον ἔπαρχον τῆς Αἰγύπτου]ν Φλ(άσιον) Φιλάγριον, καὶ ἄτινα προσέταξεν αὐτοῦ τὸ μεγαλῖον, συγχῶρι μοι παραθέσθαι.
18. [Ὁ σύνδικος Θεοδώρως εἶπ(εν)· τὰ προσ]ταχθέντα ὑπὸ τοῦ κυρίου μου λαμπροτάτου ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου Φλ(άσιου) Φιλαγρίου ἀνάγνωθι. Κα[τὰ]
19. [εἶπ(εν)· ἀναγνώσομαι. Καὶ ἀνέγνω· Φλ(άσιος) Φι]λάγριος συνδικῶ Ἄ[ρσ]ινοίτου χαίρειν. Τίνα ἤξιωσαν Ἡραεῖς καὶ Ταῆσις, ἐκ το<υ> ἀντιτύπου

## COLONNA II

20. τοῦ συνηξευχημέν[ο]ν λιβέλλου μαθεῖν δυνήσει. Καὶ φρόντισον τῆς δημοσίας ἀπαιτήσεως κατὰ μὴδένα τρόπον ἐμποδιζομένης
21. τῆς ἀξιώσεως αὐτῶν τὴν δέουσαν πρόνοιαν κατὰ τ[ο]ῦς νόμους ποιήσασθαι. Ἐρρωσο. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν προσέθηκεν· ἀνα-
22. γινώσκω καὶ τὸν λιβέλλον. Καὶ ἀναγνοὺς προσέθηκεν· οὐκ ἀπλῶς οὐδ' ὡς ἔτυχεν αἱ συνηγερούμεναι λιβέλλον ἀνέτιναν

<sup>11</sup> I primi editori leggevano: δικ.....ς. Inserivano dunque nove lettere illeggibili e un sigma finale. H. A. Rupprecht e J. Hengstl, seguendo B. Kramer e D. Hagedorn, leggono dopo δικ sei lettere incerte: ἀσασθαι e legano un sigma finale alle lettere πρ, riconoscendo così un πρὸς prima non visto.

<sup>12</sup> I primi editori al posto di “αὐταῖς” leggevano “Ἀ[τ]ίσις”. Si veda *infra* nt. 51.

<sup>13</sup> Cfr. Col. III. 53.

23. ἐπὶ τὴν ἐπαρχὸν ἐξουσίαν· καὶ ἐξῆς λέγοντος, Ἀλέξανδρος ῥ(ήτωρ) εἶπ(εν)· παραγράφομαι. / Ὁ σύνδικος αὐτῷ εἶπ(εν)· εἶπέ τὴν παραγραφὴν. Ἀλέξανδρος εἶπ(εν)·
24. εὐκταῖον μὲν ἦν τοῖ<s> συνηγορούμενοι τὸν ἀγῶνα συστήσασθαι ἐπὶ τοῦ μίζονος δικαστηρίου πρὸς τὸ συκοφάντας φανείσας
25. τὰς ἀντιδίκους τιμωρίαν ὑποστήναι· πάντα γὰρ ἐσυκοφάντησαν δι' οὗ ἀνήνεγκαν λιβέλλου ἐπὶ τὴν ἐπαρχὸν ἐξουσίαν. Ἦδη γὰρ τὴν παραγρα-
26. φὴν ἦν προτινάμην τῷ σεμνῷ τούτῳ δικαστηρίῳ ἐνόμως παραθήσομαι πρὸς τὸ ἀναδιδάξει τὴν σὴν καθαρότητα ὡς ὅτι ματέως
27. ἀντιδίκου κεκινήκασιν πρὸς ἡμᾶς δικαστήριον. θείῳ τοίνυν καὶ προσκυνητῷ νόμῳ ἐπεριδόμενος τῶν δεσποτῶν ἡμῶν αἰώνιων Αὐγούστω(ν)
28. ἔσθηκα εἰς τὸ δικαστήριον ὅστις κελεύει τὸν ἐν νομῇ τυγχάνοντα πραγμάτων τεσσερακονταετῆ χρόνον μηδαμῶς ἀποκινῆσθαι
29. παρ' αὐτοῦ τὴν νομὴν μηδὲ παλαιὰν ζητῆσθαι ἀρχήν. Ὁ τοίνυν πατὴρ τῶν δι' ἐναντίας κέκτῃται περὶ κόμην Καρανίδα ἀρούρας ἐκποιη-
30. θείσας [[καὶ]] ἢ παραχωρηθείσας αὐτῷ, οὐκ εἴσμεν ὅστις τὴν καλλιεργίαν αὐτῶν ἐποιεῖτο καὶ τὰ περιγινόμενα ἀπ' αὐτῶν εἰς τὸ ἴδιον
31. ἀπέφερετο, ὁμοίως καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτῶν δημόσια τελέσματα εἰσέφερον τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ ἀντιλογίας οὐδεμιᾶς γιγνο-
32. μένης ἐπὶ ὅλα τεσσεράκοντα πέντε ἔτη ἐκίνου νεμομένου, λέγω δὴ τοῦ πατρὸς τῶν ἀντιδίκων, μηδεμίαν μέμψιν ποιησαμένου.
33. Ἄλλ' ἔδοξεν, ἵνα μὴ πολλὰ λέγω, τελευτῆσαι τὸν πατέρα τῶν ἀντιδίκων ἐπὶ κληρονόμοις ταῖς θυγατράσιν, λέγω δὴ ταῖς ἀντιδικαῖς, αἵτιναις
34. ἀντέχειν μὴ δυνηθεῖσαι πρὸς τὰ ζητούμενα τελέσματα τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν φυγῆ ἐχρήσατο. Καὶ τί ἡδύνατο ποιεῖν ὁ πραιπόσιτος
35. τοῦ πάγου; τῆς ἀσφαλείας ἑαυτοῦ προνοούμενος ὁμοῦ τε καὶ τῶν δημοσίων εἰσφορῶν παραγενόμενος ἐπὶ τῆς κόμης
36. ἐκδέδωκεν ταύτας τοῖς ἀγροίκοις πρὸς γεωργίαν. Ἡ δὲ μία τῶν ἀντιδικῶν συνελθοῦσα ἀνδρεῖ Νείλω τούτῳ τῷ παρόντι εἰς τὸ
37. δικαστήριον, μετῆλθεν τοὺς ἀπὸ τῆς κόμης, ἐπειδὴ κατὰ τὸν πέρυσι ἐνιαυτὸν ἐγεώργησαν τὰ γῆδια, τῶν φόρων ἕνεκεν,
38. καὶ ἀπήτησεν καὶ εἰς τὸ ἴδιον ἀπηνέγκατο ὡς δεσπότης τυγχάνων τῶν γῶν. Ἐπὶ τοίνυν παρελογίσαντο τὴν μίζονα ἐξουσίαν,

## COLONNA III

39. ἀξιῶ συνχωρηθῆναι μοι ἀναγνῶναι τὸν θεῖον καὶ προσκυνητὸν νόμον τῶν δεσποτῶν ἡμῶν αἰώνιων Αὐγούστ[τ]ων ὃς κελεύει εἰ παρέλθοιεν
40. τεσσερακονταετῆς χρόνος νεμομένου τινὸς πράγματα μηδαμῶς ἐπιβένιν τινὰ τοῖς πράγμασιν ἢ παραλύειν τὴν πολυχρόνιον νομὴν.
41. / Ὁ σύνδικος αὐτῷ εἶπ(εν)· ὃν φῆς ἔχειν μετὰ χεῖρας θεῖον καὶ προσκυνητὸν νόμον ἀνάγνωθαι. Καὶ ἀνέγνω οὕτως· οἱ δεσπότες ἡμῶν Κωνσταντίνος Σεβαστὸς
42. καὶ Κωνσταντίνος καὶ Κωνσταντ[ι]ο[ς] ἐπιφανέστατοι Καίσαρες Ἀγριππίνω βουλ(ευτῆ)· καὶ παλαιᾶς νομῆς εἰς τοσοῦτον ἤρρεσεν ἔχεσθαι τὸν λογισμὸν ἵνα

43. ἀπ' ἐκίνων εἰ συνέστηκεν τὸ [...]. περὶ οὗ ἐστὶν ἡ ζήτησις τεσσαράκοντα ἔτεσιν  
νενεμηθῆσαι μηδὲ τὸν κανόνα τῆς νομῆς ζητῆσθαι. Ἡρε-
44. σεν καὶ δικαίου κανόνος [...]-ρ.κοντος τῇ τῆς δεκ[α]ετίας ἢ εἰκοσαετίας παραγραφῇ  
τὴν κάτοχον βοηθεῖσθαι καὶ τὰ ἐξῆς. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν
45. / ὁ σύνδικος Ἀλεξάνδρω [ε]ἶπ(εν)· ὀφίλεις καὶ τὴν γεγενημένην εἰς αὐτοὺς  
παραχώρησιν ἀναγνῶναι ἵν' εἶδομεν τὸ διάστημα τοῦ χρόνου καὶ τὰ ἀκό-
46. λουθα τῷ θείῳ νόμῳ πραχθῆναι δυναθῆ. Ἀλέξανδρος εἶπ(εν)· εἴται ἐξεποικήθησαν  
εἴται παρεχωρήθησαν οὐκ εἴσμεν· παλαιὸς γάρ ἐστιν ὁ χρόνος.
47. / Ὁ σύνδικος τῷ ῥ(ήτορι) [Θ]εο[δ]ώ[ρ]ω εἶπ(εν)· πόσος ἐστὶν χρόνος ἀφ' οὗ ὁ πατήρ  
ὑμῶν ἐτελεύτησεν; Θεόδωρος εἶπ(εν)· οὐκ ἐστὶν πολλὸς χρόνος. Ἀλέξανδρος εἶπ(εν)·
48. παρελήλυθεν τεσσαρακονταετῆς χρόνος καὶ πρὸς, αὐτῶν νεμομένων ταύτας τὰς  
ἀρούρας. / Ὁ σύνδικος αὐτῷ εἶπ(εν)· πόσα δέ ἐστιν
49. ἔτη ἀπὸ τῆς καταπατήσεως Σαβίνου τοῦ κησιτορεύσαντος; Θεόδωρος εἶπ(εν)· μάλα  
μόλεις τριάκοντα καὶ τρία. / Ὁ σύνδικος αὐτῷ εἶπ(εν)· καὶ τίς κατὰ τὸν πέρυσι ἐνι-
50. αυτὸν συνε[κο]μίσατο; Θεόδωρο[ς] εἶπ(εν)· οἱ ἀπὸ τῆς κόμης. Νεῖλος ἐντολικάριος  
εἶπ(εν)· οἱ ἀπὸ τῆς κόμης. Θεόδωρος εἶπ(εν)· φυγῇ χρησαμένων τῶν πρὸς ἐμοῦ βοη-
51. θουμένων ἔτεσιν πέντε καὶ πρὸς, καὶ ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπῆς διατριβόντων, οἱ ἀπὸ τῆς  
κόμης ἐπειδήπερ εἰς αὐτοὺς διέβενεν τὰ ὑπὲρ τῶν ἀρουρῶν τελούμενα
52. ἐγεώργησαν τὴν γῆν· εἴτα τῶν βοηθουμένων ἐπανελθόντων ἐπὶ τὴν θρεψαμένην,  
παραδέδωκαν μὲν αὐταῖς τὰς ἀρούρας, παραδέδωκαν δὲ καὶ τὰ
53. ἀπὸ ὀνόματος Ἀτισίου {ων} ἀλλοτρίαις σ' πανθάπασιν καθεστη[[κασιν]] 'κιεῖαις' τῶν  
δεσποτῶν ἐστηκότων. Τοῦτου ἔνεκεν καταπεφύγασιν<sup>14</sup> ἐπὶ τὸν κύρι[ο]ν μου
54. τὸν λαμπρότατ[ο]ν ἔπαρχον τῆς Αἰγύπτου Φλ(άουιον) Φιλάργιον ἀξιοῦσαι μηδαμῶς  
ἐνοχλεῖσθαι προφάσι τῶν αὐτῶν γηδίων, ἀλλ' ἕκαστον τὰ ἑαυτοῦ γῆδια ἔχει καὶ μὴ
55. ὑπέραλλα κετέχεσθαι. Ἐπὶ τοίνυν πάρισιν καὶ οἱ ἀπὸ τῆς κόμης οἱ δυνάμειοι  
καταθέσθαι τίνων εἴη τὰ γῆδια καὶ τίς τὴν κατασπορὰν πεποιήται τούτων, ἀξιώ
56. πυσμα<τι> σε αὐτο[ῦς] προσαγαλῖν. / Ὁ σύνδικος Γερμανῶ εἶπ(εν)· τί λέγει  
ὁ παρὼν Γερμανός; κατὰ ποίαν πρόφασιν ταύτην τὴν γῆν ὑμεῖς κατεσπίρατε; δι'  
Ἄνουβίωνος
57. ἐρμηνευόντος εἶπ(εν)· εὐλαβῶς ἔχοντες μὴ εἰς ἡμᾶς τὰ τελέσματα ἔλθῃ κατεσπίραμεν  
ταύτας. / Ὁ σύνδικος εἶπ(εν)· καὶ πόσος ἐστὶν χρόνος ἀφ' οὗ αὐτὰς κατεσπί-
58. ραται; διὰ τοῦ αὐ[τ]οῦ ἐρμ(ηνέως) ἀπεκρ(ίνατο)· μίαν μόνην ἰνδικτίονα κατεσπίραμεν  
αὐτά. / Ὁ σύνδικος αὐτῷ εἶπ(εν)· καὶ πῶς σήμερον τοῖς περὶ Νεῖλον αὐτὰς
59. παρεσ[χ]ήκ[α]τε; διὰ τοῦ  
αὐτοῦ ἐρμ(ηνέως) ἀπεκρ(ίνατο)· ὁμοῦ λέγοντες ὅτι αὐτῶν ἐστίν. / Ὁ σύνδικος αὐτῷ  
εἶπ(εν)· ὑπὸ σπορὰν αὐτοῖς παρεδόκατε τὴν γῆν; διὰ τοῦ αὐτοῦ ἐρμηναῖος

## COLONNA IV

60. ἀπεκρ(ίνατο)· αὐ ἄλλα παρεσχέκαμεν ὑπὲρ ἐκάστης ἀρούρης σίτου ἀρτάβας τρεῖς.  
Θεόδωρος ῥ(ήτωρ) εἶπ(εν)· ψεύδεται· οὐδὲν εἴληφαν ἄλλα ἠναγκά[σ]θη [[.] μ[...]]..  
παραδέξασθαι ....ε..

<sup>14</sup> Cfr. Col. I. 16.

61. τῶν αὐτῶν γηδίων. / Ὁ σύνδικος εἶπ(εν)· καὶ ἐχρῆν σε πάραυτα ἀναγκασθέντα μέμφασθαι δι' ἐγγράφων καὶ μηδὲ φόρον παραδέξασθαι. Νεῖλος δι' ἐρμ(ηνέως) εἶπ(εν)· πάραυτα ἦλθον τῶ
62. πραιποσίτῳ καὶ εἶπέν μοι· ἀνένεγκον λιβέλλον ἐπὶ τὸν ἔπαρχον. Ἀλέξανδρος εἶπ(εν)· ἵνα τοίν[υ] ἐντελέστερον ἀναδιδάξω τὴν σὴν ἐμμέλιαν, ἔστιν καὶ οἰκόπεδον τοῦ
63. αὐτοῦ ὀνόματος ἐπὶ τῆσδε τῆς πόλεως διακατεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀντιδικῶν ἀπὸ πατρῴας αὐτῶν διαδοχῆς. / Ὁ σύνδικος Νεῖλω ἐντολικαρίῳ εἶπ(εν)· ἀκήκρας αὐτοῦ <τοῦ> διαδικούνητο[s]
64. μέρους φήσαντος διακατέχειν σε καὶ οἰκόπεδον τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος τῶν γηδίων καὶ ὀφίλεις καταθέσθαι εἰ ἐν νομῇ τυγχάνεις τοῦ οἰκοπέδ[ο] [υ] ἢ μέρου[s] εἰ μὴ. Νεῖλος δι(ὰ) Ἄνου-
65. βίωνος ἀρχιπυρ(έτου) ἐρμ(ηνεύοντος) εἶπ(εν)· οὐκ οἶδα εἰ ἐν οἰκίᾳ. / Ὁ σύνδικος αὐτῶ εἶπ(εν)· τίς τοίνυν τὰ στεγανόμια κομίζεται; διὰ τοῦ αὐτ[οῦ] ἐρμ(ηνέως) ἀπεκρ(ίνατο)· οὐδεὶς. Κατέπεσεν<sup>15</sup> γάρ. / Ὁ σύ[ν]δικος αὐτῶ εἶπ(εν)·
66. πῶς τοίνυν κατὰ τὴν ἀρχὴν ἕξαρνος ἐγίνου μὴ εἶναι οἰκόπεδον τούτου ὀνόματος, νυνὶ δὲ ὁμολογεῖς εἶναι μὲν, καταπεπτωκέναι δέ; Νεῖλος διὰ τοῦ αὐτοῦ ἐρμ(ηνέως) ἀπεκρ(ίνατο) ὅτι
67. οὐδὲν οἶδα οὐδὲ ἐνοίκια εἴληφον. / Ὁ σύνδικος εἶπ(εν)· θεῖου καὶ προσκυνητοῦ νόμου τῶν δεσποτῶν ἡμῶν αἰωνίων βασιλαίων παρατεθέντος ἐπὶ τῶν ὑπο-
68. μνημάτων τῆς ἐ[μ]ῆς μετριότητος διαρρήδη προστάτ<τον>τος εἰ τεσσαρακονταετῆς παρέλθοιεν χρόνος νομομένου τινὸς πράγματα μηδὲ
69. δικαίαν ἀρχὴν ζητῆσθαι, ἐπὶ τοίνυν καὶ Γερμανὸς ἀπὸ κόμης Καρανίδος κατέθετο ὡς τῶν περὶ Ἡρωεῖδα καὶ Ταῆσιν ἐν νομῇ οὐσῶν τοῦ ὀνόματος
70. Ἀτισίου, διὰ δὲ τὸ ἐν φυγῇ αὐτὰς τὸ πρὶν εἶναι κατεσπάρθαι ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆς κόμης, κατέθετο δὲ καὶ ὁ ἀποσυστ[α]θεὶς ὑπὸ αὐτ[ο]ῦ ἐντολικάριος ἀνὴρ τῆς
71. Ἡρωεῖδ[ο]ς γινώσκειν καὶ τὸ οἰκόπεδον τοῦ ὀνόματος τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν, ὅθεν ἀκόλουθόν ἐστιν αὐτῶ τῶ θείῳ καὶ [π]ροσκυνη[τ]ῶ νόμῳ καὶ τῇ πο-
72. λυχρονίῳ νομῇ ἀκολούθως καὶ τῇ φωνῇ Γερμανοῦ τοῦ μίζονος κόμης Καρανίδος ἔχεσθαι Ἡρωεῖδα καὶ Ταῆσιν τῶν αὐτῶν γηδίων καὶ τελεῖν
73. τὰ ὑπὲρ αὐτῶ[ν] εὐσ[ε]βῆ τελέσματα καθὰ καὶ ἐτέλουν ἐχόντων αὐτῶν καὶ τὸ οἰκόπεδον καὶ πᾶσαν τὴν εὐπορίαν τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος. Οὐ γάρ ἐστιν
74. τῆς ἐμῆς μετριότητος θεῖου παρατεθέντος νόμου πολυχρόνιον παρασαλεύειν νομῆν. Νεῖλος εἶπ(εν)· ἐκκαλοῦμαι. / Ὁ σύνδικος αὐτῶ εἶπ(εν)· εἰς βιβλία.

<sup>15</sup> I primi editori leggevano “Κατέπερσεν” e alla linea 66 “καταπρηκέναι”. Si veda *infra* nt. 74.

2.1. Traduzione.<sup>16</sup>

## COLONNA I

1. [Copia del verbale. Dai ver]bali di [...]mion σύνδικος dell'Ars(inoite)]
2. [sotto il consolato dei Signori] nostri Augusti Costanzo per la seconda volta e Costante per la prima volta, il giorno 22 del mese di Pacon,
3. [in presenza di <sup>17</sup>]eos e di Kareimos figlio di Gerontios e di Gerontios figlio di Ammonios e di Hierakapollon, consiglieri,
4. [e di <sup>18</sup>] e di Neilos nilometro e di Anoubion archipereta e di Elia e di Samba cancellieri del σύνδικος,
5. [Taesis e Herais <sup>19</sup>] del villaggio di Karanis agiscono contro gli eredi di Atisios attraverso il rappresentante Neilos qui presente.
6. [Theodoros avvocato ha letto: "Sotto il consolato de]i nostri Signori Augusti Costanzo per la seconda volta e Costante per la prima volta il 15 del mese di Pacon.
7. [Aurelia Taesis <sup>20</sup> del] villaggio di Karanis del distretto dell'Arsinoite il marito dell'altra sorella Herais [ ] Aurelio
8. [Neilos <sup>21</sup> dalla metropoli ] saluta. Poichè abbiamo una causa contro gli eredi di Atisio<sup>22</sup> riguardo dei beni [ ]
9. [ ] di Atisio, essendo noi a lui del tutto estranee, io che sono impossibilitata [ ]
10. [ ] di fronte al σύνδικος al quale è stato dato il potere di giudicare per ordine di sua altezza il prefetto
11. [ ] ti incarico e mi rimetto a te e ti do pieno potere di agire contro di loro
12. [ ] in conformità ai nostri diritti, come se fossi presente. Valido e fedegno
13. [questo mandato rispetto a tutto ciò] che verrà trattato. Ti consegno, in una sola copia, questo mandato che è valido
14. [per tutto ciò che verrà trattato. Io Aurelia] Taesis, sopra menzionata, ti ho affidato il mandato come sopra risulta. Aurelius Morion
15. [ha scritto per lei analfabeta]". Dopo la lettura Theodoros avvocato disse: "Ingiustamente e contro le leggi perseguite,
16. [le mie clienti per le ter]re che non appartengono loro sono ricorse attraverso libelli al Signore

<sup>16</sup> Dicevamo (*supra*, nt. 9) che abbiamo già pubblicato la nostra traduzione italiana del testo del papiro in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani*, cit., 756 ss.), traduzione per la quale rinnoviamo qui, ancora, di cuore il nostro ringraziamento alla dr.ssa Rossana De Simone, archeologa ed epigrafista, per il prezioso e generoso aiuto.

<sup>17</sup> Gli editori suppongono qui, oltre al nome, la presenza di un patronimico.

<sup>18</sup> Gli editori suppongono qui, oltre al nome, l'indicazione di una funzione.

<sup>19</sup> Gli editori suppongono qui la presenza di un patronimico, rinunciando a ipotizzare che fosse Atisio. Sul problema del nome del padre delle donne si veda *infra*, ntt. 36, 51 e 55.

<sup>20</sup> Gli editori suppongono qui la presenza di un patronimico.

<sup>21</sup> Gli editori suppongono qui la presenza di un patronimico.

<sup>22</sup> Sul valore dell'espressione "Ἐπειδὴ δίκη ἡμῶν ἀνάκειται" si veda *infra*, nel testo, p. 45 s.

17. [splendido prefetto d'Egitto], Flavio Filagrio e ciò che sua altezza ha ordinato concedimi di leggere”.
18. [Il *σύνδικος* disse a Theodoros: “Leggi gli ord]ini del mio signore splendido prefetto d'Egitto, Flavio Filagrio”. E
19. [disse: “Leggerò”. E ha letto: “Flavio Fi]lagro saluta il *σύνδικος* dell'Arsinoite. Cosa Herais e Taesis chiesero dalla copia

## COLONNA II

20. del libello allegata potrai apprendere. E accertati, senza che in alcun modo sia d'impedimento la tassazione pubblica,
21. che venga data necessaria cura secondo le leggi alla loro richiesta. Ti saluto”.  
Dopo la lettura aggiunse: “Leg-
22. gerò anche il libello”. E avendolo letto aggiunse: “Né avventatamente né a caso le mie clienti hanno presentato un libello
23. a sua altezza il prefetto”. E dopo che (Theodoros) parlò, Alexandros, avvocato, disse: “Oppongo un'eccezione”. Il *σύνδικος* gli rispose: “Chiarisci l'eccezione”. Alexandros disse:
24. “Sarebbe stato vantaggioso per i miei clienti agire di fronte a una corte più alta e contro manifesti sicofanti
25. avversari ottenere una pena; infatti hanno stravolto calunniosamente ogni cosa attraverso il libello che hanno presentato a sua altezza il prefetto. Ed ora io l'eccezio-
26. ne che opposi di fronte a questa spettabile Corte esporrò formalmente per provare a Sua Eccellenza che a torto
27. i nostri avversari hanno mosso la corte contro di noi. Quindi confidando nella legge divina e venerabile dei nostri Signori Eterni gli Augusti
28. sono venuto di fronte alla Corte, (legge) che stabilisce che il tempo di quaranta anni trascorso in possesso di beni in nessun modo rimuove
29. il possesso da un soggetto né l'origine antica sia oggetto di investigazione. Ora, il padre delle nostre avversarie possedette nei pressi del villaggio di Karanis dei campi abband-
30. nati o a lui ceduti, non sappiamo. Costui ne portò avanti la coltura e i proventi al proprio patrimonio
31. aggiunse, nel contempo pagò al sacro fisco le tasse pubbliche dovute per essi senza che alcuna controversia fosse sor-
32. ta per tutto il periodo dei quarantacinque anni nei quali godette del possesso, mi riferisco al padre delle avversarie che non mosse mai alcuna azione.
33. Ora sembra, per essere breve, che il padre delle nostre avversarie sia morto lasciando eredi le figlie, voglio dire le nostre avversarie che
34. impossibilitate a pagare le tasse richieste sui detti campi, presero la fuga.  
Cosa poteva fare il *praepositus*
35. *pagi*? Avendo cura della propria sicurezza e contemporaneamente delle entrate pubbliche, venuto al villaggio
36. assegnò questi campi ai contadini per la coltura. Ma una delle nostre avversarie,

- sposato Neilos, l'uomo qui presente davanti  
 37. alla corte, perseguì gli abitanti del villaggio per raccogliere l'affitto poiché loro  
 avevano coltivato i campi durante l'anno precedente,  
 38. e li rivendicò e li aggiunse al proprio patrimonio come proprietaria dei campi.  
 Perciò, siccome loro ingannarono l'Altezza suprema (il prefetto d'Egitto),

## COLONNA III

39. io chiedo che mi sia concesso di leggere la sacra e venerabile legge dei nostri Eterni  
 Signori Augusti che stabilisce che se è trascorso  
 40. un periodo di quaranta anni in favore di un possessore di beni, a nessuno è lecito  
 in alcun modo invadere i beni o porre termine al possesso di lungo tempo”.  
 41. Il *σύνδικος* gli disse: “Recita la divina e venerabile legge che affermi avere tra le mani”.  
 E così recitò: “I nostri Signori Costantino Augusto  
 42. e Costantino e Costanzo nobilissimi Cesari al *βουλευτής* Agrippino. Abbiamo stabilito  
 che sia anche tenuto in considerazione il computo dell'antico possesso affinché  
 43. da quelli se è stato stabilito che il [ ] per il quale vi è una controversia è stato  
 posseduto per quaranta anni, non sia accertato il *titulus* del possesso. Abbiamo  
 44. stabilito inoltre che in presenza di un giusto *titulus* [ ] sia data preferenza nella terra  
 posseduta alla prescrizione di dieci o venti anni. *Et cetera.*” Dopo la lettura  
 45. il *σύνδικος* disse ad Alexandros: “Sarebbe opportuno che tu leggessi anche l'atto  
 di cessione fatto a loro al fine di conoscere l'intervallo di tempo e quali  
 46. azioni possono essere intraprese secondo la sacra legge”. Alexandros disse:  
 “Non sappiamo se furono abbandonati o ceduti: infatti è antico il tempo”.  
 47. Il *σύνδικος* chiese all'avvocato Theodoros: “Da quanto tempo vostro padre è morto?”.  
 Theodoros rispose: “Non da molto tempo”. Alexandros disse:  
 48. “È trascorso un periodo di quaranta anni e più nel quale costoro hanno avuto possesso  
 di questi campi.” Il *σύνδικος* gli chiese: “Quanti  
 49. anni sono trascorsi dall'ispezione di Sabino il censore?”. Theodoros rispose:  
 “Appena trentatré”. Il *σύνδικος* gli chiese: “Chi ha lo scorso an-  
 50. no raccolto i frutti?”. Theodoros rispose: “I contadini del villaggio”. Neilos,  
 rappresentante, rispose: “I contadini del villaggio”. Theodoros disse:  
 “Da quando sono state in fuga le mie  
 51. clienti per cinque anni e più e hanno vissuto in terra straniera, i contadini, dopo che  
 i tributi per i campi passarono a loro,  
 52. hanno coltivato la terra; tornate in patria le mie clienti, (i contadini) restituirono  
 loro non solo questi campi, ma anche quelli  
 53. registrati sotto il nome di Atisio, a loro che sono estranee a coloro che sono i veri,  
 stabili proprietari.<sup>23</sup> Per questa ragione cercarono rifugio nel mio Signore  
 54. l'illustre prefetto d'Egitto Flavio Filagro, chiedendo di non essere perseguitate<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sull'interpretazione di “*τῶν δεσποτῶν ἐστηκότων*” si veda *infra*, nel testo, p. 44 ss.

<sup>24</sup> Cfr. Col. I. 16: *οὐ δέοντος καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἐνοχλούμεναι*, ingiustamente e contro le leggi perseguitate.

- per queste terre, ma che ciascuno abbia le proprie terre e di non
55. essere responsabili per le terre altrui. Quindi, poiché sono presenti anche i contadini che possono dichiarare a chi appartengano le terre e chi le abbia seminate, chiedo
56. di introdurli per interrogarli”. Il *σύνδικος* chiese a Germanos: “Cosa dice il qui presente Germanos? Per quale ragione<sup>25</sup> avete seminato questa terra?”.
- Attraverso Anoubion,
57. interprete, rispose: “A ragion veduta le abbiamo seminate, affinché le tasse non ricadessero su di noi”. Il *σύνδικος* chiese: “Da quanto tempo le avete seminate?”. E attraverso lo stesso interprete rispose: “Le abbiamo seminate per una sola
58. indizione”. Il *σύνδικος* gli chiese: “E per quale ragione ora le avete date ai parenti di Neilos?”. E attraverso lo stesso
59. interprete rispose: “Perché tutti riteniamo che (la terra) appartiene a loro”. Il *σύνδικος* gli chiese: “Avete dato loro la terra seminata?”. E attraverso lo stesso interprete

## COLONNA IV

60. rispose: “No, ma noi abbiamo dato loro tre artabe di grano per ogni campo”. Theodoros avvocato disse: “Mente; non hanno ricevuto nulla ma furono costrette ad accettare [ ] [ ]<sup>26</sup>
61. di queste terre. Il *σύνδικος* disse: “Ma sarebbe stato necessario, che tu, subito, appena costretto, esperissi un’azione per mezzo di un documento scritto e non accettassi l’affitto”. Neilos attraverso l’interprete disse: “Subito mi recai
62. dal *praepositus* e mi disse: “Presenta un libello al prefetto”. Alexandros disse: “Affinchè dunque io renda più edotta la tua equità, esiste anche una casa
63. sotto lo stesso nome in questa città, posseduta dagli avversari per eredità paterna”. Il *σύνδικος* chiese a Neilos rappresentante: “Hai sentito la tua avversa
64. parte dire che possiedi anche una casa (registrata) sotto lo stesso nome delle terre ed è necessario che tu dichiari se legittimamente possiedi la casa o una parte o no”. Neilos tramite Anou-
65. bion interprete archipereta rispose: “Non so se ci sia una casa”. Il *σύνδικος* gli chiese: “Chi dunque incassa l’affitto?”. Attraverso lo stesso interprete rispose: “Nessuno. Infatti è crollata”.<sup>27</sup> Il *σύνδικος* gli chiese:
66. “Come dunque prima hai negato che ci fosse una casa registrata a questo nome, e ora ammetti invece che ci sia, anzi che sia crollata?” Neilos attraverso lo stesso interprete rispose:
67. “Non so niente e non ho ricevuto nessun affitto”. Il *σύνδικος* disse: “Poiché la legge sacra e venerata dei nostri Signori gli Eterni Sovrani è stata depositata nei regi-

<sup>25</sup> Arangio Ruiz traduce *πρόφασις* con *animus*.

<sup>26</sup> Si veda l’integrazione delle lacune di questa linea proposta da V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della ‘longissimi temporis praescriptio’*, cit., 220 nt. 7 e trascritta *infra*, nel testo, p. 49.

<sup>27</sup> Cfr. *infra* nt. 74.



68. stri<sup>28</sup> della mia moderazione,<sup>29</sup> (legge) che prevede chiaramente che se siano trascorsi quaranta anni in favore del possessore di beni
69. la giusta origine non sia oggetto di investigazione,<sup>30</sup> poiché inoltre anche Germanos del villaggio di Karanis ha dichiarato che Herais e Taisis possiedono legittimamente i beni registrati a nome
70. di Atisio, e poiché prima, mentre loro erano in fuga, (le terre) sono state seminate dai contadini del villaggio, e poiché ha dichiarato anche il rappresentante, da loro nominato, marito di
71. Herais, di conoscere anche una casa (registrata) sotto il nome degli stessi campi, da ciò deriva che, in base alla stessa sacra e venerata legge e
72. in ragione del possesso di lungo tempo e in concordanza con la testimonianza di Germanos capo del villaggio di Karanis, Herais e Taisis si tengano strette a queste terre e paghino
73. per esse le sacre imposte come anche pagavano sia per la casa sia per tutto il patrimonio registrato sotto quel nome. Non è infatti
74. conforme al mio senso di giustizia<sup>31</sup> porre termine al possesso di lungo tempo, essendo stata depositata la sacra legge". Neilos disse: "Io presento appello". Il *σύνδικος* gli rispose: "Agli Atti".

### 3. La vicenda processuale.

Il papiro contiene il verbale di un processo svoltosi il 17 maggio del 339<sup>32</sup> di fronte al *σύνδικος* dell'Arfinoite.

Gli indizi offerti dalla pubblicazione della prima colonna, coordinati con i dati desumibili dal testo già noto, permettono oggi di superare molte delle difficoltà con le quali

<sup>28</sup> Sul valore della testimonianza di *ὁπομνήματα* si veda *infra* p. 57.

<sup>29</sup> È difficile rinvenire nella lingua italiana un termine che possa rendere in traduzione il greco *μετριότης*. Nella filosofia greca esprimeva l'idea della "moderazione" (il "giusto mezzo" aristotelico) e fu ideale ripreso anche a Roma, reso dal latino *mediocritas*: ci limitiamo a ricordare, ad esempio, l'oraziana *aurea mediocritas* e, ancora più tardi, nella convulsa temperie culturale tardo antica, il pensiero di Giuliano l'Apostata. Qui sembra essere utilizzato quasi per entificare la funzione giudicante, e quindi la figura del *σύνδικος* stesso, funzione evidentemente ispirata all'ideale della "moderazione" stessa, intesa forse anche come "senso di giustizia" (utilizzeremo questa espressione per tradurre *μετριότης* in Col. IV. 74) o "equità", equità alla quale, invero, si era appena prima appellato Alexandros: Col. II. 62: *ἵνα τοίν[υ]ν ἐντελέστερον ἀναδιδάξω τὴν σὴν ἐ μ μ ἐ λ ι α ν*, affinché dunque io renda più edotta la tua e q u i t à .

<sup>30</sup> Cfr. il diverso aggettivo in Col. II.29: *μηδὲ π α λ α ι ἂ ν ζητῆσθαι ἀρχήν*.

<sup>31</sup> Traduciamo qui *μετριότης* utilizzando l'espressione "senso di giustizia". In Col. IV 68 abbiamo tradotto lo stesso termine in modo più letterale con "moderazione". Si veda *supra* nt. 29.

<sup>32</sup> Alla Col. I. 2 sono menzionati i due consoli, Costanzo, secondo consolato, e Costante, primo consolato, [Ἰπατείας τῶν δεσποτῶν] ἡμῶν Κωνσταντίου τὸ β' καὶ Κώνσταντος τὸ α' Αὐγούστων, il giorno ed il mese: Παχῶν [κ]β' ". Prima della pubblicazione della Col. I gli studiosi avevano tentato di definire una possibile collocazione cronologica del papiro sulla base di indizi interni al testo stesso. Si veda C. J. KRAEMER - N. LEWIS, *A Referee's Hearing on Ownership*, cit., 367 s.

si erano dovuti misurare in precedenza gli studiosi.<sup>33</sup> Ma le diverse lacune testuali, unite all'impossibilità di conoscere il contenuto del libello con cui viene esperita l'azione, letto in udienza<sup>34</sup> ma non verbalizzato perchè allegato in copia,<sup>35</sup> rendono tuttora non immediatamente identificabili i ruoli processuali dei protagonisti. E rimangono ancora irrisolte alcune incongruenze nello svolgimento del processo, che avremo modo di segnalare, dovute probabilmente anche alla sintesi della verbalizzazione.

### 3.1. Gli eventi che precedono la causa.

Le dichiarazioni degli avvocati trascritte nel verbale permettono di ricostruire gli eventi che precedono la causa e la ragione della controversia. Herais e Taesis ereditarono delle terre dal padre,<sup>36</sup> che le aveva possedute per più di quarantacinque anni e per le quali aveva regolarmente pagato le imposte.<sup>37</sup> Ricevuta l'eredità, le donne abbandonarono le terre, non potendo far fronte alle imposte. Il *praepositus pagi*, applicando le norme imposte dalla *adiectio steriliium* (la c.d. *ἐπιβολή*), assegnò le terre a dei contadini.<sup>38</sup> Trascorsi cinque anni,<sup>39</sup> le donne tornarono al villaggio e convenirono in giudizio i contadini per chiedere loro la restituzione delle terre.<sup>40</sup> Vinta l'azione, riceverono, insieme alle terre ereditate dal padre, anche altri campi, che sostenevano non appartenere loro, bensì agli eredi di un tale Atisio. Per tali terre erano state tuttavia costrette dal Fisco a pagare le imposte. Si erano allora rivolte al *praepositus pagi*,<sup>41</sup> probabilmente con una petizione, per evitare di continuare a pagarle. Il *praepositus*, accertato di non poter evitare l'imposizione fiscale senza che prima si risolvesse la questione della titolarità delle terre, aveva suggerito di convenire in giudizio gli eredi di

<sup>33</sup> Un quadro degli studi è pubblicato in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Anteiustiniani*, cit., 764. Per un resoconto delle diverse ricostruzioni si veda *infra*, nt. 55.

<sup>34</sup> Col. II. 21 - 22: *ναγιγνώσκω καὶ τὸν λιβέλλον. Καὶ ἀναγνοὺς προσέθηκεν*, leggerò anche il libello. E avendolo letto aggiunse.

<sup>35</sup> Col. I. 19 - Col. II 20: *ἐκ το ἀντιτύπου τοῦ συνευγμέν[ο]υ λιβέλλου*, dalla copia del libello allegata.

<sup>36</sup> Il nome del padre delle due donne non è mai indicato nel verbale. Molti studiosi ipotizzano che si chiamasse Atisio, come la persona al cui nome erano iscritti i terreni oggetto della lite, e che, quindi, la causa fosse nata in ragione di un problema di omonimia. Non ne era affatto convinto V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 221 nt. 8. Sul problema della omonimia tra il padre delle donne ed Atisio si veda ancora *infra* ntt. 51 e 55.

<sup>37</sup> Col. II. 29-32.

<sup>38</sup> Sul problema dell'abbandono delle terre e della responsabilità solidale dei contadini del villaggio (cfr. Col. III. 57: *εὐλαβῶς ἔχοντες μὴ εἰς ἡμᾶς τὰ τελέσματα ἔλθη κατεσπίραμεν ταύτας*, a ragion veduta le abbiamo seminate, affinché le tasse non ricadessero su di noi), si vedano, ad esempio, N. LEWIS, *Μεπιμιός ἀνακεχωρηκότων. An Aspect of the roman Oppression in Egypt*, in *JEA* 23, 1937, 63 ss.; A. H. M. JONES, *Il Tardo Impero (284-602 d.C.)*, III, (trad. it. di E. Petretti), Milano 1981, 1246 ss. e la letteratura citata *infra*, nt. 133.

<sup>39</sup> Cfr. *infra* nt. 70.

<sup>40</sup> L'avvocato Alexandros sostiene abbiano anche preteso il pagamento dell'affitto: Col. II. 37-38. Germanos lo conferma, dichiarando di aver consegnato tre artabe di grano per ogni campo, ma Theodoros lo negherà (Col. IV. 60).

<sup>41</sup> Cfr. Col. III. 61-62.

Atisio adendo, per il tramite di un libello, il prefetto d'Egitto.<sup>42</sup> Instaurato il processo, il prefetto aveva delegato al *σύνδικος* dell'Arsinoite la trattazione e la decisione della causa.<sup>43</sup> L'azione esperita dalle donne era dunque volta all'accertamento negativo della proprietà e la ragione della controversia era legata all'obbligo del pagamento delle imposte che le attrici pretendevano fosse da imputare ai convenuti, gli eredi di Atisio.

### 3.2. La parte convenuta: *ἱ κληρονόμοι Ἀτισίου*.

Fin qui la ricostruzione degli eventi che precedono l'udienza di fronte al *σύνδικος*. Le sorelle sono rappresentate da Neilos, marito di Herais, e difese dall'avvocato Theodoros; avvocato della controparte è Alexandros. Altro soggetto che compare nel verbale è Germanos, rappresentante dei contadini, testimone interrogato dal *σύνδικος*.<sup>44</sup>

Come dicevamo, lo stato del papiro rende ancora oggi non immediatamente identificabili nel processo i ruoli dei protagonisti.

Il nome delle parti processuali era indicato nel verbale alla Col. I. 5, nella quale la lacuna in corrispondenza delle prime 20-25 lettere permette soltanto di leggere:

5. [- - - ±25 - - -]ώμης Καρανίδος πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου δι' ἐντολικαρίου Νείλου τοῦ παρόντος ἐντυ<γ>χάνουσιν.

L'espressione *πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου* legittima ad identificare come convenuti gli eredi di Atisio.

Conferme possono essere individuate in altre parti del papiro. Nel testo del mandato con il quale Herais nomina il cognato Neilos proprio rappresente processuale, letto da Teodoro di fronte al *σύνδικος* e trascritto in verbale, alla Col. I. 8-9 è detto:

Ἐπειδὴ δίκη ἡμῶν ἀνάκειται πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου περὶ ὧν [ ] Ἀτισίου ἀλλοτρίων πανθάπασιν τυχανόντων αὐτοῦ

Poiché abbiamo una causa contro gli eredi di Atisio riguardo dei beni [ ] di Atisio, essendo noi del tutto a lui estranee

Nell'espressione “*ἐπειδὴ δίκη ἡμῶν ἀνάκειται*” la congiunzione *ἐπειδὴ* ha a nostro avviso valore causale e il sostantivo *δίκη* si riferisce alla causa cui appartiene l'udienza verbalizzata nel papiro, causa cominciata, attraverso la presentazione di un libello,<sup>45</sup> di fronte al prefetto

<sup>42</sup> Cfr. Col. I. 22-23.

<sup>43</sup> Cfr. Col. I. 10; Col. I. 18 - 21.

<sup>44</sup> Col. III. 55: Ἐπὶ τοῖνυν παρίσιν καὶ οἱ ἀπὸ τῆς κόμης, quindi poiché sono presenti anche i contadini. Καὶ indica che i contadini sono considerati soggetti presenti in udienza in aggiunta alle parti processuali. Possiamo dunque già dedurre, come vedremo *infra* nel testo, il ruolo di testimoni dei contadini e non di convenuti, come era apparso ai primi editori del papiro (si veda il quadro tracciato *infra* alla nt. 55 delle diverse tesi che si sono susseguite in dottrina sui ruoli processuali).

<sup>45</sup> Cfr.: Col. II.25: (...) πάντα γὰρ ἐσυκοφάντησαν δι' οὗ ἀνήνεγκαν λιβέλλου ἐπὶ τὴν ἔπαρχον

d'Egitto Flavio Filagrio e da questi demandata per la decisione al *σύνδικος*.<sup>46</sup> Coerentemente, alla Col. I.11 Herais, infatti, dichiara:

[ ]εν, ἐντέλλομαί σοι καὶ ἐπιτρέπω καὶ αὐτοτελῆ ἐξουσίαν διδομι ὥστε δικάσασθαι  
πρὸς αὐτοὺς

[ ] ti incarico e mi rimetto a te e ti do pieno potere di agire  
contro di loro

La causa cui Herais fa riferimento è proprio quella che si sta svolgendo, come dimostrato da un altro dato desumibile dalla Col. I. 19 e Col. II.20, nelle quali è verbalizzato il contenuto dell'atto con cui Flavio Filagro delegava la decisione della causa al *σύνδικος*. Qui il verbo ἀξιόω è significativamente utilizzato all'aoristo per indicare il *petitum*:

Φλάβιος Φιλάγριος συνδίκω Ἀρσινοίτου χαίρειν· τίνα ἡ ξίωσα ν Ἡραεῖς καὶ Ταῆσις,  
ἐκ το ἀντιτύπου τοῦ συνζευγμέν[ο]υ λιβέλλου μαθεῖν δυνήσει.

Flavio Filagro saluta il *σύνδικος* dell'Arsinoite. Potrai apprendere cosa Herais e Taesis chiesero dalla copia del libello allegata.<sup>47</sup>

Il processo era dunque già cominciato di fronte al prefetto d'Egitto e l'udienza tenuta di fronte al *σύνδικος* ne costituiva una fase successiva. I *κληρονόμοι Ἀτισίου* erano venuti a conoscenza del contenuto del libello con il quale era stato adito il prefetto, per il mezzo della *παραγγελία*. Il giorno del *conventus* il prefetto aveva delegato la trattazione e la decisione della causa al *σύνδικος*.<sup>48</sup>

### 3.3. La parte attrice, Ταῆσις καὶ Ἡραεῖς, e la natura dell'azione.

Torniamo alla Col. I. 5. Alcuni dati permettono di formulare un'ipotesi per colmare la lacuna iniziale che, come già detto, non consente di leggere il nome della parte attrice. L'uso

ἐξουσίαν, "infatti hanno stravolto calunniosamente ogni cosa attraverso il libello che hanno presentato a Sua Altezza il Prefetto".

<sup>46</sup> Secondo altra interpretazione la congiunzione ἐπειδὴ assumerebbe un'accezione temporale ed indicherebbe un riferimento ad una causa pendente, diversa da quella sottoposta alla decisione del *σύνδικος*: "da quando abbiamo una causa". Su questa linea B. KRAMER - D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, cit., 232 traducevano: «weil wir einen Prozess anhängig haben gegen die Erben des Atisis», in cui l'aggettivo 'anhängig' rende il greco ἐπειδὴ, che secondo gli editori indicherebbe un'azione durativa. Nelle note alla ricostruzione delle linee 8-9 (p. 236) proponevano una «denkbare Ergänzung, die sehr viel für sich hat, scheint uns zu sein *περὶ ὧν προ[ο]φ[ι]ρ[ον]ται γηδίων εἶναι τοῦ πατρός Ἀτισίου*», sul presupposto di una omonimia tra il padre delle donne e il *de cuius* dei convenuti che gli autori hanno tentato di dimostrare. Considera, da ultima, «più probabile» l'ipotesi che l'espressione "ἐπειδὴ δίκη ἡμῶν ἀνάκειται" esprima «l'indicazione al *defensor civitatis* di quanto richiesto al prefetto d'Egitto» P. BIANCHI, *Sulla praescriptio costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale*, in AARC 17.2, Roma 2009, 735.

<sup>47</sup> Col. III. 62: ἀνεγκον λιβέλλον ἐπὶ τὸν ἔπαρχον.

<sup>48</sup> Sul processo provinciale si veda la bibl. citata *infra*, nt. 80.

del verbo ἐντυγχάνω alla terza persona plurale impone, anzi tutto, di escludere che attore fosse il Fisco, come era stato supposto da Carlo Augusto Cannata,<sup>49</sup> e come si è continuato a credere anche dopo la pubblicazione della Col. I.<sup>50</sup> Induce invece a ritenere, come suggerito dall'integrazione proposta da H. A. Rupprecht e J. Hengstl, che nella lacuna iniziale dovesse essere indicati i nomi di Ταῆσις καὶ Ἡραῖς.<sup>51</sup> Che d'altra parte attrici fossero le due sorelle emerge con chiarezza dal contenuto del mandato di Herais, alla Col. I. 8-9, che abbiamo già letto ma che trascriviamo per comodità del lettore:

Ἐπειδὴ δίκη ἡμῶν ἀνάκειται πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου περιῶν [ ] Ἀτισίου ἀλλοτρίων  
πανθάπασιν τυγχανόντων αὐτοῦ

Poichè abbiamo una causa contro gli eredi di Atisio riguardo dei beni [ ] di Atisio, essendo noi del tutto a lui estranee

Qui l'aggettivo ἀλλότριος è riferito alle donne, all'interno di un genitivo assoluto, ed esprime la condizione di soggetti estranei ad Atisio, cui fa riferimento il pronome αὐτοῦ.

Confermano tale interpretazione un passaggio dell'arringa di Theodoros trascritto alle linee Col. III. 52 – 53, nelle quali si ritrova lo stesso aggettivo ἀλλότριος:

εἶτα τῶν βοηθουμένων ἐπανελθόντων ἐπὶ τὴν θρεψαμένην, παραδέδωκαν μὲν αὐταῖς  
τὰς ἀρούρας, παραδέδωκαν δὲ καὶ τὰ ἀπὸ ὀνόματος Ἀτισίου {ων} ἀλλοτρίαις  
πανθάπασιν καθεστηκίαις τῶν δεσποτῶν ἐστηκότων.

In questa frase ci sembra di poter accogliere il suggerimento di B. Kramer e D. Hagedorn<sup>52</sup> di espungere, come errore del redattore, il relativo ὦν. A lasciarlo nel testo, esso dovrebbe essere considerato un genitivo dipendente dall'aggettivo ἀλλότριος anche qui, come nella Col. I.9, riferito alle donne, ma in dativo perché collegato al precedente αὐταῖς. Il testo

<sup>49</sup> C. A. CANNATA, 'Possessio', 'possessor', 'possidere' nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica, Milano 1962, 68 ss., 70 nt. 37.

<sup>50</sup> Si vedano gli studi citati *infra* alla nt. 55.

<sup>51</sup> La proposta di integrazione di H. A. Rupprecht e J. Hengstl - [Ταῆσις καὶ Ἡραῖς Padre ἀπὸ κ] - è forse anche confortata dalla presenza della stessa espressione - ἀπὸ κ]ώμης Καρανίδος - che alla successiva linea 7 identifica una delle sorelle, Aurelia Taesis - [Αὐρηλία Ταῆσις Padre ἀπὸ κ]ώμης Καρανίδος - dove l'integrazione appare invece certa. I primi editori della Col. I si erano uniformati invece alla ricostruzione dei primi editori delle altre colonne del papiro, ritenendo ancora attrici le sorelle e convenuti i contadini. Integrarono di conseguenza la lacuna della prima parte di Col. I. 5: [Αὐρήλιος Γερμανός μεῖζων κ]ώμης Καρανίδος πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου δι' ἐγτολικαρίου Νείλου τοῦ παρόντος ἐντυ<γ>χάνουσιν. Non proposero una traduzione del testo della prima colonna, ma sembra avessero proprio alla linea 5 inteso il plurale del verbo ἐντυγχάνω riferito ai κληρονόμοι Ἀτισίου che identificarono con le due donne. Avevano intuito la possibile omonimia tra il padre delle donne e il titolare delle terre e, dopo aver svolto alcune indagini su altri papiri, pensarono ad una indicazione delle parti processuali che cominciasse con l'indicazione dei convenuti e poi delle attrici, che agivano per mezzo del rappresentante Neilos. Coerentemente alla presunzione di omonimia avevano poco dopo letto nella Col. I. 16: [- - - ±25 - - -] ὦν τῶν μὴ διαφερόντων Ἀ[τ]ίσις κατά...[ἐξ]έτασιν διὰ λιβέλλων ἐπὶ τὸν κύριον.

<sup>52</sup> Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175, cit., 238.

andrebbe di conseguenza così tradotto: “tornate in patria le mie clienti, (i contadini) restituirono loro non solo questi campi, ma restituirono anche quelli registrati sotto il nome di Atisio, a loro che si dichiarano del tutto estranee ad essi, esistendo i veri proprietari”. “*Τῶν δεσποτῶν ἐστηκότων*” andrebbe considerato un genitivo assoluto e le donne sarebbero indicate come estranee, *ἀλλότρια*, ai terreni.

L'intero periodo viene invece reso omogeneo a quello contenuto in Col. I. 8-9 ove si supponga, come suggeriscono gli editori appena citati, che il redattore abbia sì prima scritto il relativo “*ων*”, ma che abbia subito dopo deciso di cambiare struttura alla frase, dimenticando di eliminarlo ed aggiungendo solo tardivamente il sigma finale ad *ἀλλότρια*, per concordarlo con l'*ἀύταις* della precedente linea, sigma che i primi editori avevano letto e trascritto come lettera leggibile e quindi inserita nel testo, ma che in realtà appare scritto un po' sopra la iota finale di *ἀλλότρια*, come gli editori sostengono sia ben visibile sul papiro.<sup>53</sup>

Espunto così dal testo {*ων*}, e inserito il sigma tra i segni diacritici ‘*ς*’, le donne risultano estranee non alle terre (cui farebbe riferimento il relativo *ων*) bensì ai proprietari delle terre che vanno sotto il nome di Atisio, come alla linea 8 lo erano ad Atisio. Il tratto va allora tradotto in questo modo:

tornate in patria le mie clienti, (i contadini) restituirono loro non solo questi campi, ma restituirono anche quelli registrati sotto il nome di Atisio, a loro che sono estranee a coloro che sono i veri proprietari.<sup>54</sup>

Ed è forse possibile che *ἐστηκός* possa essere anche inteso come “che è presente”. I *δεσπότες*, che sono i “*κληρονόμοι Ἀτισίου*” della linea 9, sarebbero allora detti *ἐστηκότες* perché presenti in giudizio.

La lettura combinata di Col. I. 8-9 e Col. III. 52 – 53 svela dunque sia le parti processuali, le due sorelle contro gli eredi di Atisio, sia l'oggetto della causa, vale a dire il disconoscimento della proprietà dei soli terreni registrati a nome di Atisio.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> L'assenza di fotografie relative a questa parte di papiro (cfr. *supra* nt. 9 e il nostro *Rescriptum Constantini*, cit., 738 s.) ci impedisce di verificare la lettura.

<sup>54</sup> B. KRAMER - D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, cit., 238, tradussero il tratto: «sie übergang ihnen aber auch die Ländereien, die auf den Namen des Atisig registriert sind, obwohl sie überhaupt nichts mit denen zu tun haben, die deren Eigentümer sind».

<sup>55</sup> In assenza della Col. I, C. J. Kraemer jr. e N. Lewis, primi editori del papiro, avevano considerato attrici le sorelle e convenuti i contadini, rappresentati da Germano, in un'azione volta al disconoscimento dell'appartenenza di alcuni terreni, “a parcel registered as a portion of the estate of one Atisios.” (C. J. KRAEMER JR. - N. LEWIS, *A Referee's Hearing on Ownership*, cit., 365). Il mancato riconoscimento, in tale ricostruzione, del ruolo svolto dagli eredi di Atisio fu però dovuta, come rilevato più tardi da Arangio Ruiz, anche dal fraintendimento di Col. III. 52-53 che C. J. Kraemer jr. e N. Lewis tradussero: «Then, when my clients returned to their native village, the villagers handed over to them the fields. But they handed over also the property from the estate of Atisios, when the actual owners of that property appeared (with the claim that) the land was absolutely not their own». Se abbiamo ben compreso, con tale traduzione invero poco aderente al testo, ritennero che Teodoro, avvocato delle due donne, sostenesse che i contadini avevano restituito alle stesse anche un appezzamento di terra formalmente iscritto al nome di «un certo Atisio», appezzamento di cui le donne, attuali possessori, con il reclamo presentato, disconoscevano la proprietà. I *δεσπότες ἐστηκότες*, secondo tale lettura, erano dunque le stesse donne. Ipotizzarono inoltre che il padre delle donne avesse nome Atisio,

supponendo, senza tuttavia esplicitarlo, che la questione dovesse essere nata anche in ragione di un problema di omonimia. Seguirono nel tempo questa interpretazione: L. WENGER, *Verschollene Kaiserconstitutionen*, in *Hist. Jahresb. der Görres-Gesellschaft*, 1940, 364 ss. e in tempi più recenti, anche dopo la pubblicazione, in diverse edizioni, del testo della prima colonna, J. A. CROOK, *Legal Advocacy in the roman World*, London 1995, 104 ss. e E. CHEVREAU, *Le temps et le droit: la réponse de Rome. L'approche du droit privé*, Paris 2006, 127 s. Diversa fu l'interpretazione proposta da V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 218 ss., il quale, pur avendo evidenziato esplicitamente la ragione del contendere, vale a dire l'appartenenza di parte delle terre restituite dai contadini, quelle iscritte sotto il nome di Atisio, non riconobbe alcun ruolo nella vicenda processuale agli eredi di quest'ultimo poichè tradusse Col. III. 52-53: «*cum autem ipsae in patriam revertissent, non modo (easdem) aruras vicani tradiderunt, sed et terras tradiderunt sub nomine Atisii inscriptas, quarum praecedentibus dominis prorsus extraneae erant*». Diversamente da C. J. Kraemer jr. e N. Lewis, Arangio Ruiz comprese che le donne erano estranee non alle terre ma ai proprietari delle terre, ma tradusse l'espressione «*τῶν δεσποτῶν ἐστηκότων*» «*praecedentibus dominis*» non intuendo in tal modo, anche in ragione dell'assenza degli indizi che sarebbero stati offerti anni dopo dalla Col. I, che si potesse invece far riferimento agli attuali proprietari delle terre. Arangio Ruiz riconobbe allora come convenuto il Fisco, rappresentato dal *praefectus pagi*, in analogia con la vicenda tramandata da P. Thead. 13 (APF 3, 339 ss.), in cui un contadino agiva contro il Fisco per dimostrare di non dover pagare le tasse su terreni che non gli appartenevano. Rigettò, infine, con ferma convinzione l'ipotesi di omonimia tra il padre delle donne ed il titolare delle terre in questione. L'interpretazione di Arangio Ruiz fu poi seguita da M. AMELOTI, *La prescrizione delle azioni*, Milano 1958, 197 ss., il quale tuttavia non si occupò della ricostruzione della vicenda processuale, intento soltanto ad esaminare la parte del papiro contenente il riferimento alla costituzione, e da F. DE MARINI AVONZO, *Diritto e giustizia nell'Occidente tardoantico*, in *La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII), Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo XLII*, 7-13 aprile 1994, I, Spoleto 1995, 120 s. (= *Dall'Impero cristiano al medioevo. Studi sul diritto tardoantico*, Goldbach 2001); EAD., *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in AARC 11, Napoli 1997, 32 ss. (= *Dall'Impero cristiano al medioevo*, cit.). Nel 1962, ruoli opposti, attore il Fisco, convenute le sorelle, furono attribuiti da C. A. CANNATA, *'Possessio', 'possessor', 'possidere'*, cit., 68, 70 nt. 37. Tale ricostruzione è stata seguita negli anni, ancora dopo la pubblicazione del testo della prima colonna, da L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici giuristi imperatori*, Napoli 1989, 287; EAD., *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli 1998, 349 nt. 227; F. DE MARINI AVONZO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Padova 1999, 290 s., che cambiò opinione rispetto a precedenti studi (citati *supra*, in questa stessa nota); D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, in E. GABBA – D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 518; M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in *L'information et la mer dans le monde antique*, Roma 2002, 33 ss., 53; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 248 s. Nel 1979 R. S. BAGNALL - N. LEWIS, *Hearing before the Defensor Civitatis*, cit., primi editori della Col. I, si uniformarono alla ricostruzione dei primi editori delle altre colonne del papiro, ritenendo attrici le sorelle e convenuti i contadini. Ad una interpretazione del tutto differente pervennero, invece, nel 1982, B. KRAMER e D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, cit., sulla base di una nuova lettura sia della Col. I, sia del resto del papiro. Questi ultimi ritennero attrici le sorelle e convenuti gli eredi di Atisio. Riconobbero invece a Germano, rappresentante dei contadini, il ruolo di testimone. Tale nuova lettura, rimasta inspiegabilmente in ombra per diversi anni, è stata di recente accolta da V. MANNINO, *Ricerche sul "Defensor civitatis"*, Milano 1984, 4 e 44 s.; R. M. FRANKS, *Contra potentium iniurias. The Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, München 2001, 50 s.; M. HEATH, *Metalepsis, paragraphe and the scholia to Hermogenes*, in *Leeds. International Classical Studies 2.2*, 2003, (<http://www.leeds.ac.uk/classics/lics/>), 21 e, da ultime, da P. BIANCHI, *Sulla praescriptio costantiniana*, cit., *passim* e da L. SOLIDORO MARUOTTI, *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali*, in *Teoria e storia del diritto* 3, 2010 (= *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, Torino 2011, 132 ss.), che ha mutato opinione rispetto ai precedenti studi citati *supra* in questa stessa nota.

### 3.4. La ragione dell'azione.

La ragione per la quale l'azione è intentata, invece, vale a dire l'imputazione dell'obbligo del pagamento delle imposte ai convenuti, è resa del tutto evidente in diversi tratti del papiro.

Alla Col. I. 16 Teodoro sostiene che le proprie clienti erano ricorse al prefetto d'Egitto Flavio Filagrio presentando un libello,<sup>56</sup> poiché “οὐ δέοντως καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἐνοχλούμεναι”, ingiustamente e contro le leggi perseguite.<sup>57</sup> Che a perseguire le donne fosse il Fisco si evince anzi tutto dalla preoccupazione che il prefetto d'Egitto esprime nell'atto di delega al *σύνδικος*:

Καὶ φρόντισον τῆς δημοσίας ἀπαιτήσεως κατὰ μηδένα τρόπον ἐμποδιζομένης τῆς ἀξιώσεως αὐτῶν τὴν δέουσαν πρόνοιαν κατὰ τοὺς νόμους ποιήσασθαι.

E accertati, senza che in alcun modo sia d'impedimento la tassazione pubblica, che venga data necessaria cura secondo le leggi alla loro richiesta.

Nell'arringa difensiva, inoltre, Alexandros sottolinea come il padre delle donne avesse sempre pagato le tasse sui terreni senza mai contestarne la titolarità<sup>58</sup> e che l'abbandono da parte delle eredi aveva determinato il problema del mancato introito fiscale. Il *praefectus pagi* aveva infatti dovuto assegnarli a dei contadini. La decisione del *σύνδικος*, infine, coerentemente, riconoscendo in capo alle donne la titolarità delle terre, anche quelle registrate a nome di Atisio, imputa alle stesse l'obbligo del pagamento delle imposte.<sup>59</sup>

### 3.5. Lo svolgimento della causa.

Veniamo ora allo svolgimento dell'udienza, apertasi con la lettura del libello presentato dalle donne al prefetto d'Egitto, non trascritto nel verbale, come dicevamo, perchè allegato in copia.

Alexandros, avvocato dei convenuti, fa precedere la proposizione della propria eccezione, quale opposizione alla richiesta attrice, dalla considerazione che i propri clienti avrebbero potuto adire una corte più alta per ottenere una condanna per calunnia delle attrici. Torneremo su questo inciso.<sup>60</sup>

L'eccezione è impennata sul tentativo, che risulterà vincente, di impostare la linea difensiva sul presupposto che la causa verta sulla titolarità di un patrimonio unico.<sup>61</sup> Nell'arringa viene così

<sup>56</sup> La presentazione del libello da parte delle donne è confermata da Col. II. 20-22.

<sup>57</sup> Cfr. Col. III. 54: *μηδαμῶς ἐνοχλείσθαι προφάσι τῶν αὐτῶν γηδίων*.

<sup>58</sup> Cfr. Col. 31.

<sup>59</sup> Cfr. Col. IV.72-73.

<sup>60</sup> *Infra*, nel testo, p. 52 ss.

<sup>61</sup> Sul valore della *παραγραφή* in questo papiro si veda M. HEATH, *Metalepsis, paragraphe*, cit., 21. Sull'avvocatura in età postclassica ed, in particolare, in Egitto, si vedano J. A. CROOK, *Legal Advocacy in the Roman World*, cit., 104 ss.; M. HEATH, *Practical Advocacy in Roman Egypt*, in *Oratory in Action*, Manchester 2004, 62 ss.; B. KELLY, *Petitions, Litigation and Social Control in Roman Egypt*, Oxford 2011.



evitato ogni cenno a una possibile separazione tra il patrimonio ereditario delle donne ed i beni registrati a nome di Atisio, di cui le attrici negavano di essere titolari. Considerando, dunque, un patrimonio unitario, Alexandros sostiene che non può essere accolta la pretesa attrice di riconoscimento della titolarità di una parte di esso perché osta la norma per la quale l'essere trascorsi quarant'anni nei quali un soggetto abbia posseduto un bene “μηδαμῶς ἀποκινῆσθαι παρ' αὐτοῦ τὴν νομὴν μηδὲ παλαιὰν ζητῆσθαι ἀρχήν”, impedisce che tale soggetto possa non essere riconosciuto titolare del bene, indipendentemente da una verifica del titolo che ne avesse giustificato in origine l'acquisto. E poiché il padre delle donne aveva posseduto per più di quarantacinque anni le terre poi lasciate in eredità alle figlie, pagando regolarmente le tasse e non intentando mai alcuna azione volta a disconoscere la titolarità, anche alle donne, *iure successionis*, è da imputare sia la titolarità dell'intero patrimonio sia l'obbligo del pagamento delle imposte.

Tale titolarità, con la conseguente imputazione dell'obbligo fiscale, è per altro dimostrata dalla circostanza che le donne, dopo la fuga, tornate in patria, avevano convenuto in giudizio i contadini del villaggio - ai quali le terre erano state assegnate dal *praefectus pagi* per garantire allo Stato la continuità dell'introito fiscale - ottenendo la restituzione sia delle terre sia dei proventi.

A suggello dell'esposizione della propria linea difensiva Alexandros chiede di leggere il testo della costituzione “ὅς κελεύει εἰ παρέλθοιεν τεσσαρακονταετῆς χρόνος νεμομένου τινὸς πράγματα μηδαμῶς ἐπιβένιν τινὰ τοῖς πράγμασιν ἢ παραλύειν τὴν πολυχρόνιον νομὴν”, che stabilisce che, trascorso un periodo di quaranta anni in favore di un possessore, a nessuno è lecito in alcun modo invadere i beni o porre termine al possesso di lungo tempo. Ecco il testo:

Οἱ δεσπότε ἡμῶν Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς καὶ Κωνσταντῖνος καὶ Κωνσταντίος ἐπιφανέστατοι Καίσαραις Ἀγριππίνῳ βουλευτῇ καὶ παλαιᾷ νομῆς εἰς τοσοῦτον ἤρρεσεν ἔχεσθαι τὸν λογισμὸν ἵνα ἀπ' ἐκίνων εἰ συνέστηκεν τὸ [...]. περὶ οὗ ἐστὶν ἡ ζήτησις τεσεράκοντα ἔτεσιν νενεμησθαι μηδὲ τὸν κανόνα τῆς νομῆς ζητῆσθαι. Ἡρρεσεν καὶ δικαίου κανόνος [...]. ρ. κοντος τῆ τῆς δεκ[α]ετίας ἢ εἰκοσαετίας παραγραφῆ τὴν κάτοχον βοθηεῖσθαι καὶ τὰ ἐξῆς.

I nostri Signori Costantino Augusto e Costantino e Costanzo nobilissimi Cesari al βουλευτῆς Agrippino. Abbiamo stabilito che sia tenuto in considerazione anche il computo dell'antico possesso affinché da quelli se è stato stabilito che il [...] <sup>62</sup> per il quale vi è una controversia è stato posseduto per quaranta anni, non sia accertato il *titulus* del possesso. Abbiamo stabilito inoltre che in presenza di un giusto *titulus* [ ] sia data preferenza alla prescrizione di dieci o venti anni nella terra posseduta. <sup>63</sup> *Et cetera*.

Alexandros, dunque, invoca l'applicazione di una norma del diritto romano. <sup>64</sup>

<sup>62</sup> V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 225 nt. 20 suggeriva l'integrazione <χωρίον> o <κτῆμα>, poiché i primi editori assicuravano che non poteva esser letto nè *πράγμα* nè *γηδίον*.

<sup>63</sup> Su l'espressione 'nella terra posseduta' si veda *infra* nel testo, p. 60 ss.

<sup>64</sup> Neilos appare un egiziano che non conosce neanche il greco, come Germanos e, possiamo presumere, anche i convenuti, ma è certo che almeno lo stesso Neilos e Taesis fossero *Aurelii*. Cfr. Col. I. 7 e 14.

Dopo la *recitatio*<sup>65</sup> il *σύνδικος*, concentrato sul testo della costituzione e, in particolare, sull'alternativa tra la norma del lungo possesso, quello quarantennale, e la più nota *praescriptio longi temporis*, di dieci o vent'anni, si rivolge ad Alexandros per affermare che sarebbe opportuno che egli leggesse l'atto di cessione delle terre per conoscere da quanto tempo possa dirsi che le attrici posseggano le terre e capire così “τὰ ἀκόλουθα τῷ θείῳ νόμῳ πραχθῆναι δυναθῆ”, quali azioni possono essere intraprese secondo la sacra legge. Nella sostanza, quale delle due applicare. Mostra, tuttavia, di aver prestato scarsa attenzione alle parole poco prima pronunciate dell'avvocato, il quale, alle precedenti linee 29-30, aveva infatti già dichiarato di non sapere se le *ἀρούραι* fossero state abbandonate (*ἐκποιηθείσαι*) o cedute (*παραχωρηθείσαι*) al padre delle attrici. Alexandros è dunque costretto a ripetere: “εἴται ἐξεποιήθησαν εἴται παρεχωρήθησαν οὐκ εἴσμεν”, non sappiamo se furono abbandonati o ceduti.<sup>66</sup> Proprio per tale ragione “παλαιὸς γάρ ἐστιν ὁ χρόνος”, deve dunque applicarsi la norma del lungo possesso.<sup>67</sup>

Il *σύνδικος* chiede allora all'avvocato Theodoros da quanto tempo fosse morto il padre delle donne, quasi a ricercare ancora un riferimento temporale utile. Tanto che Alexandros sente di dover ancora una volta ribadire, dopo la risposta di controparte, che non v'è alcuna alternativa: “παρελήλυθεν τεσσαρακονταετῆς χρόνος καὶ πρὸς, αὐτῶν νεμομένων ταύτας τὰς ἀρούρας”, è trascorso un periodo di quaranta anni e più, nel quale le donne hanno avuto possesso di questi campi.<sup>68</sup>

Il funzionario chiede allora, ancora con lo stesso intento, quanto tempo fosse trascorso dall'ispezione di Sabino il censore. L'avverbio *μάλα μόλις*, “appena”, premessa alla risposta “trentatré” mostra che anche Theodoros è convinto dell'impraticabilità della strada intrapresa dal *σύνδικος*.<sup>69</sup> Non vi sono riferimenti temporali utili per coprire l'arco temporale di quarant'anni nel quale collocare l'eventuale accertamento possessorio compiuto in sede di censimento.

Il *σύνδικος* chiede allora chi avesse raccolto i frutti l'anno precedente. La domanda offre a Theodoros l'occasione per opporre alla versione fornita dalla controparte delle vicende precedenti la causa, la propria ricostruzione dei fatti: le donne, ricevuta l'eredità, avevano

<sup>65</sup> Il verbo *ἀναγιγνώσκω* indica l'attività della *recitatio* anche in Cost. *Tanta* 19: *ἐν διηαστερίῳ ἀναγιγνώσκειν - in iudiciis recitare*. Sulla prassi della *recitatio* si veda: E. WEIß, *Recitatio und responsum im römischen Provinzial-prozeß, ein Beitrag zum Gerichtsgebrauch*, in ZSS 33, 1912, 212 ss.; F. v. SCHWIND, *Zur Frage der Publikation im römischen Recht*, München 1940, 182; E. WILLIAMS, *The libellus Procedure and the Severan Papyri*, in JRS 64, 1974, 90 s.; F. DE MARINI AVONZO, *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, Torino 1975, 66 ss.; N. PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, in IURA 28, 1977, 84; D. NÖRR, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in ZSS 98, 1981, 41; P. VOCI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal principato alla fine del IV secolo*, in *Studi di diritto romano II*, Padova 1985, 290; G. G. ARCHI, *Le codificazioni postclassiche*, in *La certezze del diritto nell'esperienza giuridica romana*. Atti del convegno di Pavia 26-27 aprile 1985, Padova 1987, 155.

<sup>66</sup> Col. III. 46. Sulla corrispondenza tra *παραχῶρειν* ed *inducere in possessionem* si veda V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 229.

<sup>67</sup> Nell'espressione *παλαιὸς γάρ ἐστιν ὁ χρόνος* l'aggettivo *παλαιὸς* qui riferito a *χρόνος* è lo stesso utilizzato nella *recitatio* della costituzione riportata alla precedente Col. II. 42: “*παλαιὰς νομῆς ... τὸν λογισμὸν*”.

<sup>68</sup> L'imputazione alle donne del possesso anche del padre è applicazione dell'antico principio della *successio possessionis*.

<sup>69</sup> C. J. KRAEMER - N. LEWIS, *A Referee's Hearing on Ownership*, cit., 368 s.

abbandonato le terre, non potendo far fronte alle imposte. Trascorsi cinque anni,<sup>70</sup> erano tornate al villaggio. I contadini, ai quali era stata affidata la coltura delle terre abbandonate, avevano restituito loro, insieme a quelle ereditate dal padre, anche altre terre, registrate a nome di un certo Atisio, al quale però le donne non erano legate da alcun rapporto di parentela. Di tali terre erano invece titolari i κληρονόμοι Ἀτισίου, presenti in giudizio, οἱ δεσπότες ἐστηκότες. Si erano così rivolte al prefetto d'Egitto, Flavio Filagro, chiedendo di non essere ritenute responsabili per il pagamento delle tasse su terre appartenenti ad altri.

A questo punto Theodoros fa una mossa che risulterà perdente: chiama a testimoniare Germanos, rappresentante dei contadini del villaggio, perché possa dichiarare chi fosse titolare delle terre contese.

Ora, i contadini erano proprio coloro che, convenuti in giudizio dalle donne, avevano loro restituito le terre contese. Sembra, dunque, quella dell'avvocato, una strategia quantomeno incauta. Tant'è che Germanos non può che dichiarare di aver restituito alle donne, proprio perché ritenute titolari, sia le terre, sia tre artabe di grano per ogni campo.<sup>71</sup>

La difficoltà di Theodoros sono solo all'inizio. Egli tenta di negare che le donne abbiano mai ricevuto l'affitto. Se si accetta in Col. III. 60-61:

οὐδὲν εἴληφαν ἀλλὰ ἠναγκά[σ]θη [ ] μ[...]. παραδέξασθαι ....ε.. τῶν αὐτῶν γηδίων.

non hanno ricevuto nulla ma furono costrette ad accettare [ ] [ ] di queste terre.

l'integrazione delle lacune proposta da Arangio Ruiz

οὐδὲν εἴληφαν, ἀλλὰ ἠναγκά[σ]θησαν αἱ ἡ>μ[έτε]ραι παραδέξασθαι [τὸ τελέσματα] τῶν αὐτῶν γηδίων

non hanno ricevuto nulla ma furono costrette ad accettare le imposte di queste terre

si può sostenere che Theodoros abbia aggiunto che le proprie clienti non avevano ricevuto nulla ma erano state costrette ad accettare di pagare i tributi per le terre delle quali disconoscevano la titolarità. Il riferimento alle sole terre iscritte sotto il nome di Atisio rimane nella trascrizione del redattore dunque implicito.

<sup>70</sup> La durata di cinque anni dell'assenza delle donne, affermata dall'avvocato Theodoros (Col. III. 51) non risulta in realtà provata in giudizio. L'avvocato Alexandros sostiene che i contadini coltivarono la terra per un anno (Col. II. 37) e Germanos, testimone, rappresentante dei contadini, lo conferma indicando una sola indizione (Col. III. 58). Così V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 220 nt. 5. Sulla *indictio* annuale si vedano: O. SEECK, v. *Indictio*, in *PWRE* 9, 1916, 1327 ss.; E. CICCOTTI, *I tributi e l'amministrazione finanziaria nel mondo antico*, Padova 1960, 170ss. e R. S. BAGNALL – K. A. WÖRZ, *The Chronological Systems of Byzantine Egypt*,<sup>2</sup> Leiden and Boston, 2004.

<sup>71</sup> Aveva già notato l'errore difensivo V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 219 nt. 3 il quale anche per tale ragione credette impossibile aderire all'interpretazione dei primi editori del papiro, secondo cui convenuti erano i contadini. Ma tale errore costituisce un'evidente incongruenza che permane irrisolta anche a considerare convenuti i κληρονόμοι Ἀτισίου.

All'incalzare dell'interrogatorio da parte del *σύνδικος*, il quale osserva che sarebbe stato opportuno, appena costrette a pagare le imposte,<sup>72</sup> non accettare l'affitto<sup>73</sup> ed esperire subito un'azione, risponde Neilos, quasi a voler soccorrere l'avvocato e rimediare alla brutta piega che l'udienza sembrava prendere. Neilos ricorda che le donne si erano rivolte al *praepositus pagi*, il quale, accertato di non poter evitare l'imposizione fiscale senza che prima fosse risolta la questione della titolarità, aveva invitato ad adire il prefetto tramite un libello, proprio quel libello che le donne avevano presentato e che aveva determinato l'attribuzione della causa alla competenza del *σύνδικος* e l'apertura dell'udienza in corso.

Ancora una volta sembra emergere una conduzione dell'udienza da parte del *σύνδικος* assai poco accorta.

L'intervento riparatore di Neilos impone ad Alexandros di adoperarsi per apportare alla propria linea difensiva qualche altro elemento. Per dimostrare l'appartenenza dei beni registrati a nome di Atisio al patrimonio ereditario delle donne dichiara che esiste una casa a Karanis registrata sotto lo stesso nome delle terre contese, e di cui le donne risultano essere possessori.

La mossa risulta vincente perché provoca il crollo della linea difensiva della parte attrice.

Neilos, infatti, cade in evidente contraddizione. Dopo aver tentato di negare l'esistenza della casa, pur di non ammettere di ricevere per essa un affitto, sostiene che è crollata.<sup>74</sup>

La tesi dei convenuti risulta dunque provata. Se è, infatti, attestato che la casa registrata a nome di Atisio è in possesso delle donne, risulta di conseguenza dimostrato che lo siano anche le terre sotto lo stesso nome e che l'intero patrimonio sia da considerare parte dell'eredità delle donne. E poiché è stata depositata nei registri la legge che impedisce che possa essere disconosciuta la titolarità dei beni posseduti per più di quarant'anni e che non è necessaria un'indagine relativa al *titulus* iniziale, non può essere accolta la domanda di Herais e Taesis:

*ᾠθεν ἀκόλουθόν ἐστιν (...) ἔχουσαι Ἡρωεῖδα καὶ Ταῆσιν τῶν αὐτῶν γηδίων καὶ τελεῖν τὰ ὑπὲρ αὐτῶν εὐσεβῆ τελέσματα*

da ciò deriva che, (...) Herais e Taesis si tengano strette a queste terre<sup>75</sup> e paghino per esse le sacre imposte.

Theodoros, non desiste e dichiara la propria intenzione di proporre appello.<sup>76</sup>

<sup>72</sup> Si ricordi Col. I. 15: *οὐ δεόντως καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἐνοχλοῦμεναι*, ingiustamente e contro le leggi perseguite.

<sup>73</sup> Il *σύνδικος* non crede affatto all'affermazione di Alexandros: Col. II. 60: *ψεύδεται· οὐδὲν εἴληφαν*, mente; non hanno ricevuto nulla.

<sup>74</sup> H. A. Rupprecht - J. Hengstl leggono qui "Κατέπεσεν" ed alla linea successiva *καταπεπρωκέναι*, considerando entrambi forme verbali di *καταπίπτω* e seguendo B. KRAMER - D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, cit., 239 s., i quali sostenevano che «sich auch im Foto verifizieren lassen». Gli editori precedenti leggevano invece "Κατέπρησεν" e alla linea 66 "καταπρηκέναι", forme verbali di *καταπίμπρημι*. C. J. KRAEMER - N. LEWIS, *A Referee's Hearing on Ownership*, cit., 366 traducevano così l'espressione "Κατέπρησεν γάρ." «it has burned down» e Arangio Ruiz «*iam enim incensa est*».

<sup>75</sup> Sul valore di tale espressione si veda *infra* nel testo, p. 60 s.

<sup>76</sup> Si veda su questo punto F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del Tardo Impero*, Milano 2000, 407.

4. I profili di rilievo giuridico del papiro. La funzione giurisdizionale dell'ἐπάρχος τῆς Αἰγύπτου. La figura del σύνδικος e il problema della identificazione con il *defensor civitatis*.

Il documento, definito da Arangio Ruiz «di primissimo ordine»,<sup>77</sup> offre al giurista importanti indizi per la ricostruzione di diversi istituti.

Un primo aspetto è costituito dalla conferma della già nota funzione giurisdizionale dell'ἐπάρχος τῆς Αἰγύπτου.<sup>78</sup> La data dell'udienza, 17 maggio,<sup>79</sup> e la delega a giudicare la causa al σύνδικος dell'Arsinoite devono indurci a ipotizzare che si tratti di una causa istruita da Flavio Filagro nell'Arsinoite, nel corso dell'annuale *conventus*.<sup>80</sup>

Altro profilo di rilievo è la figura del σύνδικος quale organo che esercita una funzione giudicante, sebbene per delega dell'ἐπάρχος τῆς Αἰγύπτου, a capo di un ufficio dotato di propria organizzazione (compaiono infatti βουλευῆται, δημοσίοι, un νελομέτρος e un ἀρχωπηρέτος che assume anche la funzione di ἐρμηνεύς)<sup>81</sup> e, aspetto questo di notevole interesse, di un proprio archivio, gli ὑπομνήματα, registri nei quali, si legge, viene depositata la copia del testo della costituzione recitata da Alexandros.<sup>82</sup>

C. J. Kraemer Jr. e N. Lewis, primi editori del papiro, tradussero il termine «σύνδικος» «*defensor civitatis*», supponendo l'identificazione tra le due figure. Tale identificazione fu unanimemente accolta in letteratura, sulla scia interpretativa che aveva portato agli inizi del Novecento i primi editori di Pap. Frib. 2.11 (Ossirinco, 336 d.C.) ad identificare con il *defensor civitatis* un'altra figura che rivestiva la funzione di giudice, denominata ἔκδικος,<sup>83</sup> sulla base anche di C. 6.1.5,<sup>84</sup> nel quale il *defensor civitatis* appare presente già nel 319.<sup>85</sup>

<sup>77</sup> V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 218.

<sup>78</sup> Si veda, da ultima, G. D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del medio Eufrate*, Napoli 2012, 72 ss.

<sup>79</sup> Si veda *supra*, p. 39.

<sup>80</sup> Cfr. *supra*, p. 42. Il Prefetto d'Egitto esercitava la funzione giurisdizionale sia presso la propria sede istituzionale, Alessandria, sia in altre città nelle quali si recava nella prima parte dell'anno (gennaio-agosto.) Si veda, per tutti, G. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. I. L'organizzazione del 'conventus' del 'praefectus Aegypti'*, Milano 1974; EAD., *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. II.2 L'introduzione del giudizio*, Milano 1979. Sul valore del *conventus* nel processo provinciale si veda, da ultimo, F. AMARELLI, *Il conventus come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005, 1 ss.

<sup>81</sup> Cfr. Col. I. 3-4.

<sup>82</sup> Col. II. 67-68.

<sup>83</sup> B. P. GRENFELL – A. S. HULL, *The Oxyrhynchus Papyri*, VI, London 1908, 234 ss.

<sup>84</sup> C. 6.1.5 (*Imp. Constantinus A. ad Ianuarium*) *Mancipia diversis artibus praedita, quae ad rem publicam pertinent, in isdem civitatibus placet permanere, ita ut, si quis tale mancipium sollicitaverit vel avocandum crediderit, cum servo altero sollicitatum restituat, duodecim solidorum summa inferenda rei publicae illius civitatis, cuius mancipium abduxit: libertis quoque artificibus, si sollicitati fuerint, cum eadem forma civitati reddendis: ita ut pro fugitivo servo, si sollicitudine defensoris non fuerit requisitus et revocatus, idem defensor duo vicaria mancipia exigatur, nec beneficio principali nec venditione in eius persona iam de cetero valituris. [a. 319. D. XVI k. Mart. Constantino A. V et Licinio C. conss.]*.

<sup>85</sup> L. MITTEIS, *Neue Urkunde*, in *Miszellen*, in ZSS 30, 1909, 401; J. PARTSCH, *P. Freiburg. 11. Ein Antrag an den defensor civitatis*, in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften* 10, 1916, 46 ss.; U.

Per quanto forti incertezze permangano in ordine al rapporto tra *σύνδικος* e *ἔκδικος*,<sup>86</sup> l'identificazione tra *defensor civitatis* e *σύνδικος* sembra ulteriormente testimoniata in

D. 50.4.18.13 (Arcad. *l. s. de mun. civil.*) *Defensores quoque, quos graeci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur.*

D. 50.4.1.2 (Hermog. 1 *epit.*) *Personalia civilia sunt munera defensio civitatis, id est ut syndicus fiat.*<sup>87</sup>

Ma, come recenti studi hanno dimostrato, deve essere messa in dubbio la possibilità di fondare sia su queste ultime testimonianze sia su C. 6.1.5 la tesi della equiparazione tra le due figure. È infatti probabile che le fonti si riferiscano al *syndicos* inteso come figura di rappresentante processuale.<sup>88</sup> Il *σύνδικος* di Pap. Col. VII, 175 è invece un giudice e, come tale, è probabile che possa essere considerato al più un precedente storico della figura che solo più tardi, nel 364 o, come è stato sostenuto, nel 368,<sup>89</sup> fu introdotto da Valentiniano I.

#### 4.1. I “*συκοφάνται ἀντιδίκου*”: un riferimento alla *calumnia actoris*.

Alexandros, avvocato dei convenuti, alla Col. II. 24-25, fa precedere la proposizione della propria eccezione da una considerazione sulla possibilità che i propri clienti avrebbero avuto di adire una corte più alta per ottenere una condanna contro “avversari sicofanti”. Ci troviamo – ci preme qui ricordarlo - in un'udienza che costituisce, come abbiamo visto, un momento di un processo già cominciato di fronte al prefetto.<sup>90</sup>

WILCKEN, *XIV P. Columb. Inv. 181-182*, in *APF* 13, 1939, 242; V. ARANGIO-RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 219. M. FELICI, *Riflessioni sui munera civilia di Arcadio Carisio*, in *Gli statuti municipali*, Pavia 2005, 159 nt. 82.

<sup>86</sup> B. R. REES, *The Defensor Civitatis in Egypt*, in *JJP* 6, 1952, 79.

<sup>87</sup> Su questi testi si vedano: E. ALBARTARIO, *Syndicus*, in *BIDR* 27, 1914, (= *Scritti di diritto romano* I, Milano 1933, dai quali citiamo) 121 ss.; E. DE SIMONE, *Actor sive syndicus*, in *Syntelesia Arangio-Ruiz*, Napoli 1964, 1063 ss.; F.M. DE ROBERTIS, 'Syndicus'. *Sulla questione della rappresentanza processuale dei 'collegia' e dei 'municipia'*, in *SDHI* 36, 1970, 304 ss.; F. M. DE ROBERTIS, v. *Syndicus*, in *NNDI* 18, Torino 1971, 1008; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4.2, Napoli 1975<sup>2</sup>, 849; ID., *Storia della costituzione romana*, 5<sup>2</sup>, Napoli 1975, 501 ss.; A. BISCARDI, *Rappresentanza sostanziale e processuale dei 'collegia' in diritto romano*, in *IURA* 31, 1980, 1 ss.; M. BALESTRI FUMAGALLI, *I 'libri singulares' di Aurelio Arcadio Carisio*, Milano 1978, 53 ss.; F. PERGAMI, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, in *SDHI* 61, 1995, (= *Studi di Diritto romano tardo antico*, Torino 2011, dai quali citiamo) 105 ss.; R. M. FRANKS, *Late Roman Social Justice and the Origin of the Defensor civitatis*, in *The Classical Journal* 89, 1994, 337 ss.; E. SILVESTROVA, *Il titolo CTh. 1,29 de defensoribus civitatum e il sistema del Codice Teodosiano*, in *ACRC* 14, 2003, 253 ss.

<sup>88</sup> Si veda già Gaio in D. 3.4.1-2, Paolo in D. 3.4.6.1 e Ulpiano in D. 43.24.5.10.

<sup>89</sup> Da ultimo, F. PERGAMI, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, cit.

<sup>90</sup> Cfr. *supra* p. 41 ss.

εὐκταῖον μὲν ἦν τοῖς <ς> συνηγοροῦμένοις τὸν ἀγῶνα συστήσασθαι ἐπὶ τοῦ μίζονος δικαστηρίου πρὸς τὸ συκοφάντας φανείσας τὰς ἀντιδίκους τιμωρίαν ὑποστῆναι· πάντα γὰρ ἐσυκοφάντησαν δι' οὗ ἀνήνεγκαν λιβέλλου ἐπὶ τὴν ἔπαρχον ἔξουσίαν.

Sarebbe stato vantaggioso per i miei clienti agire di fronte a una corte più alta, e contro manifesti sicofanti avversari ottenere una pena; infatti hanno stravolto calunniosamente ogni cosa attraverso il libello che hanno presentato a Sua Altezza il Prefetto.

Se ben abbiamo ricostruito lo svolgimento della vicenda processuale, individuato correttamente i ruoli assunti nel processo dalle parti - attrici le donne, convenuti gli eredi di Atisio - e la natura dell'azione - un processo privato teso all'accertamento negativo della titolarità dei fondi - è allora molto probabile che l'avvocato alludesse a un'ipotesi di *calumnia actoris*<sup>91</sup> e, a riflettere sulla celebre testimonianza gaiana, Gai 4.175-176, è verosimile che alludesse alla possibilità di esperire il *iudicium calumniae*.<sup>92</sup>

Ora, è noto il dibattito in dottrina sulla natura di questa azione e sui presupposti e le modalità con i quali essa era esperita sia in diritto classico, nell'ambito del processo formulare,<sup>93</sup> sia in diritto postclassico, prima di essere abrogata da Giustiniano.<sup>94</sup> E se nessun indizio il

<sup>91</sup> Sul concetto di *calumnia* elaborato in diritto classico, relativo al processo privato e, in particolare, sui mezzi adottati per la sua repressione, si vedano: H.F. HITZIG, v. '*Calumnia*', in PWRE 3, 1887, 1415; M. WŁASSAK, *Praescriptio und bedingter Prozess*, in ZSS 33, 1912, 119; M. LAURIA, *Calumnia*, in *Studi in memoria di U. Ratti*, Milano 1934, (= *Studi e ricordi*, Napoli 1983, dai quali citiamo), 269 ss.; M. LEMOSSE, *Recherches sur l'histoire du serment de 'calumnia*', in RHD 21, 1953, 30 ss.; U. BRASIELLO, v. *Calumnia (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* 5, Milano 1959, 814 ss.; S. SERANGELI, C. 7.16.31 e le azioni contro il litigante temerario, in BIDR 71, 1968, 199 ss.; M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano 1973, 423 s.; F. BARREIRO, *Ética de las relaciones procesales romanas: recursos sancionadores del ilícito procesal*, in SCDR 1, 1989, 65 ss.; J.G. CAMIÑAS, *Presupuestos textuales para una aproximación al concepto de calumnia en el Derecho privado romano*, in SCDR 3, 1991, 27 ss.; ID., *Régimen jurídico del "iusiurandum calumniae"*, in SDHI 60, 1994, 457 ss.; ID., *Ensayo de reconstrucción del título IX del edicto perpetuo: 'De calumniatoribus'*, Santiago de Compostela 1994; D. A. CENTOLA, *Alcune osservazioni in tema di calumniator nel processo privato romano dalla repubblica al principato*, in SDHI 66, 2000, 165 ss.; ID., *La disciplina della condotta vessatoria delle parti nel processo romano*, in TSDR 5, 2012, 41 ss.; E. BIANCHI, *La "temerarietà" nelle Istituzioni di Gaio (4.171-182)*, in SDHI 57, 2001, 239 ss.; C. BUZZACCHI, *Abuso del processo nel diritto romano*, Milano 2002; A. M. GIOMARO, *La scelta del mezzo giudiziale in ipotesi di temerarietà della lite 'ex parte actoris'*, in *Studi urbinati* 69, 2001/02, 205 (= *Atti del Convegno "Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di A. Biscardi"* - Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 Dicembre 2001 = *Rivista di diritto romano*); EAD., *Per lo studio della calumnia. Aspetti di "deontologia" processuale in Roma antica*, Torino 2003, 107ss.; EAD., *La diversa collocazione del De calumniatoribus: scuola o pratica giudiziale?*, in AARC 16, 2007, 537 ss.; S. SCIORTINO, *Intorno a Interpretatio Theodosiani 9.39 'De calumniatoribus'*, in AUPA 52, 2007-2008, 215 ss.

<sup>92</sup> Non vi sono infatti tracce che possano legittimare ad ipotizzare l'impiego del diverso mezzo del *iusiurandum*.

<sup>93</sup> Si veda l'efficace quadro tracciato da C. BUZZACCHI, *Abuso del processo nel diritto romano*, cit., 137 ss. e, da ultimo, i riferimenti in D. A. CENTOLA, *La disciplina della condotta vessatoria*, cit.

<sup>94</sup> Cfr. C. 7.16.31; Cons. 6.2; I. 4.16.1; PT. 4.16.1. Sul regime della *calumnia* nel processo privato di età postclassica si vedano: M. WŁASSAK, *Praescriptio und bedingter Prozess*, cit., 119; H. KRÜGER, *Das summaticum*

nostro papiro può offrire sul piano sostanziale per la ricostruzione della fattispecie dell'atto illecito della *calumnia actoris*,<sup>95</sup> una prova non trascurabile offre, almeno con riguardo al processo provinciale di età costantiniana, per la ricostruzione delle modalità con le quali poteva essere esperito il *iudicium calumniae*.

La scarsità di testimonianze, dovuta alla sua abrogazione da parte di Giustiniano, ha da sempre costretto gli studiosi a desumerne la disciplina soltanto dall'analisi della testimonianza gaiana, appena sopra richiamata:

Gai 4.175-176: *Et quidem calumniae iudicium adversus omnes actiones locum habet, et est decimae partis, praeterquam quod adversus adsertorem tertiae partis est. 176. Liberum est autem ei, cum quo agitur, aut calumniae iudicium opponere aut iusiurandum exigere, non calumniae causa agere.*<sup>96</sup>

Tralasciamo di esaminare le diverse questioni che il testo solleva<sup>97</sup> e soffermiamoci soltanto sull'espressione *calumniae iudicium opponere*.

Il verbo *opponere*, utilizzato spesso in riferimento alla *exceptio*, non risulta, come è noto, mai impiegato in relazione al termine *iudicium* o *actio*.<sup>98</sup> Da ciò è scaturita una pluralità di ipotesi ricostruttive che hanno supposto l'esistenza di diversi strumenti, dall'impiego di una *praescriptio* premessa alla formula dell'azione principale, all'inserimento di una clausola nella *condemnatio* che autorizzasse il giudice a condannare al pagamento della pena l'attore, all'esistenza di un'*actio* autonoma, con formula *in factum, poenalis* da far valere in un processo autonomo.<sup>99</sup>

A noi pare che, ove si assuma il termine *iudicium* nell'accezione, più volte testimoniata, indicante la *formula*, si debba di conseguenza ritenere che il convenuto, *in iure*, potesse chiedere al magistrato di inserire, nello stesso documento, accanto alla formula chiesta dall'attore, la formula del *iudicium calumniae*, in modo che le due questioni fossero decise da uno stesso giudice:<sup>100</sup> assolto il convenuto sulla base della formula dell'azione principale, l'attore

*cognoscere und das klassische Recht*, in ZSS 45, 1925, 44 s.; M. LAURIA, *Calumnia*, cit., 129; G. PROVERA, *La plurispettito nel processo romano. 2. La cognitio extra ordinem*, Torino 1960, 21 ss.; S. SERANGELI, *C. 7.16.31 e le azioni contro il litigante temerario*, cit.; R. BONINI, *Il titolo 'de poena temere litigantium' (4,16) delle Istituzioni giustiniane*, in AG. 176, 1969, 27 ss.; C. BUZZACCHI, *L'abuso del processo nel diritto romano*, cit., 140 ss.

<sup>95</sup> La natura di atto illecito privato non è riconosciuta alla *calumnia actoris* da tutti gli studiosi. Rimandiamo, ancora, a C. BUZZACCHI, *L'abuso del processo nel diritto romano*, cit., 137 ss.

<sup>96</sup> Cfr. I. 4.16.1 e P. Th. 4.16.1.

<sup>97</sup> Si veda in proposito la letteratura citata *supra* alla nt. 91.

<sup>98</sup> Gai 4.163: *praeterquam si calumniae iudicium ei oppositum fuerit decimae partis*; Gai 4.181: *ei neque calumniae iudicium opponitur*.

<sup>99</sup> Rimandiamo, ancora, agli autori citati *supra* alla nota 91.

<sup>100</sup> Intendiamo fare riferimento allo stesso meccanismo testimoniato in TPSulp. 31 (=34), individuato da G. PURPURA, *Tabulae Pompeianae 13 e 34: due documenti relativi al prestito marittimo*, in AA. VV., *Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo*, serie V, 2 (1982), 449 ss. (= *Atti del VII Congresso Internazionale di Papirologia (Napoli, 19-26 maggio 1983)*, III, Napoli 1984, 1245 ss., = *Id. Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli 1996, pp. 252 ss.) e secondo l'interpretazione data da R. SANTORO, *Le due formule della Tabula Pompeiana 34*, in AUPA 38, 1985 (= *Scritti Minori*, I, Torino 2009, dai quali citiamo), 329 ss. riferito alla formula della *sponsio tertiae partis* e dell'*actio certae creditae*



sarebbe stato condannato al pagamento della pena, sulla base della formula del *iudicium calumniae*. Il convenuto poteva, dunque, far valere la *calumnia* dell'attore già nella fase *in iure*: la propria assoluzione avrebbe così costituito condizione non per l'esperimento dell'azione, bensì per la condanna dell'attore calunniatore.

Per quel che riguarda l'età postclassica, esigue fonti testimoniano la sopravvivenza del *iudicium calumniae* attestando, anche nell'ambito del processo *extra ordinem*, che la *calumnia* continuava a esser fatta valere nell'ambito dello stesso giudizio, senza aspettare l'assoluzione del convenuto.<sup>101</sup> Nel rimandare agli studi condotti in dottrina, ci importa qui rilevare come, in tale contesto, non sia improbabile che il nostro papiro possa costituire una seppur tenue conferma di tale regime.

Si desume, infatti, dalle parole di Alexandros che i convenuti avrebbero potuto far valere la *calumnia actoris* già subito dopo l'istaurazione della lite. Viene così confermato, almeno per l'età costantiniana, il principio per cui il convenuto avrebbe ancora potuto far valere la calunnia della parte attrice senza attendere la fine del processo e la propria assoluzione, ma portando subito a conoscenza del giudice l'illecito comportamento dell'attore, al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro a titolo di pena. L'unica variante rispetto alle ipotesi ricostruttive avanzate in passato per l'età postclassica sembra essere qui costituita dallo spostamento di competenza: la causa avrebbe dovuto essere trattata di fronte ad una corte più alta. Ma è probabile che proprio il trasferimento di competenza fosse qui dovuto non all'applicazione di una regola generale, quanto piuttosto alla sola circostanza particolare che il *σύνδικος*, che giudicava solo per incarico dell'*ἐπάρχος τῆς Αἰγύπτου*, non avrebbe potuto pronunciarsi su una questione non espressamente indicata nella delega.

4.2. La testimonianza di una costituzione di Costantino: i riferimenti al disposto normativo durante l'udienza.

Non v'è dubbio che l'aspetto più interessante di Pap. Col. VII, 175 sia costituito dalla *recitatio* della costituzione riportata in Col. III. 41-41. Prima di esaminarne il contenuto guardiamo ai riferimenti al disposto normativo emersi nel corso dell'udienza. Alexandros, durante la propria arringa, richiama per ben due volte la norma prima di chiedere al *σύνδικος* il permesso di recitarne il testo. Alla Col. II. 28-29 dice:

κελεύει τὸν ἐν νομῇ τυγχάνοντα πραγμάτων τεσσαρακονταετῆ χρόνον μηδαμῶς ἀποκινῆσθαι παρ' αὐτοῦ τὴν νομὴν μηδὲ παλαιὰν ζητῆσθαι ἀρχήν.

(legge) che stabilisce che il tempo di quaranta anni trascorso in possesso di beni in nessun modo rimuove il possesso da un soggetto né l'origine antica sia oggetto di investigazione.

*pecuniae*. Per la letteratura più recente su TPSulp. 31 rimandiamo, per tutti, con diversi ordini di idee sul funzionamento della *praescriptio* testimoniata, a L. PELLECCHI, *Praescriptio, processo, diritto sostanziale, modelli espositivi*, Padova 2003 e M. VARVARO, *Ricerche sulla praescriptio*, Torino 2008. Analogo meccanismo deve, inoltre, essere supposto per le formule delle *actiones ex sponsiones* dell'*agere ex interdicto cum poena*.

<sup>101</sup> Si veda, per tutti, M. LAURIA, *Calumnia*, cit., *passim* e S. SERANGELI, *C. 7.16.31 e le azioni contro il litigante temerario*, cit., *passim*.

L'essenza del disposto normativo è indicato nel principio per cui la circostanza di fatto, costituita dall'essere trascorso un periodo di tempo lungo quarant'anni nel quale un soggetto ha posseduto un bene, “μηδαμῶς ἀποκίνει παρ’ αὐτοῦ τὴν νομὴν”, in nessun modo rimuove il possesso da costui,<sup>102</sup> costituisce vale a dire un vincolo assoluto a qualsiasi possibilità di contestazione in ordine alla titolarità, senza che sia necessario accertare παλαιὰν ἀρχήν, l'antica origine, vale a dire l'originario *titulus* che ne aveva giustificato l'acquisto.

Alla Col. II. 39-40 Alexandros, ancora una volta, richiama l'essenza del disposto normativo, adottando tuttavia una prospettiva diversa:

*εἰ παρέλθοιεν τεσσαρακονταετῆς χρόνος νεμομένου τινὸς πράγματα μηδαμῶς ἐπιβένιν τινὰ τοῖς πράγμασιν ἢ παραλύειν τὴν πολυχρόνιον νομὴν*

se è trascorso un periodo di quaranta anni in favore di un possessore di beni, a nessuno è lecito in alcun modo invadere i beni o porre termine al possesso di lungo tempo.

Mentre alla Col. II. 27-29 il trascorrere del tempo ha un effetto positivo, diretto, sulla situazione possessoria, mutandone natura e, di conseguenza, inchiodando il possessore alla titolarità del bene, qui lo stesso trascorrere del tempo è considerato nel suo effetto negativo, come causa che impedisce ad altri di “ἐπιβένιν τοῖς πράγμασιν”, di invadere i beni o “παραλύειν τὴν πολυχρόνιον νομὴν”, porre termine al possesso di lungo tempo.<sup>103</sup> Il trascorrere di quarant'anni impedisce, vale a dire, a qualsiasi terzo di avanzare pretese volte a prender possesso del bene o a porre termine al ‘possesso di lungo tempo’ altrui.

Durante l'udienza ancora un riferimento al disposto normativo si trova nelle parole del *σύνδικος* che, in Col. III. 67-69, riproduce quasi gli stessi termini utilizzati da Alexandros:

*διαρρήδην προσταττοντος εἰ τεσσαρακονταετῆς παρέλθοιεν νομομένου τινὸς πράγματα μηδὲ δικαίαν ἀρχὴν ζητῆσθαι*

(legge) che prevede chiaramente che se siano trascorsi quaranta anni in favore del possessore di beni la giusta origine non sia oggetto di investigazione

Nell'espressione “διαρρήδην προστατ<τον>τος εἰ τεσσαρακον-ταετῆς παρέλθοιεν” riecheggiano chiaramente le parole di Alexandros in Col. II. 39-40: “εἰ παρέλθοιεν τεσσαρακονταετῆς χρόνος τινὸς πράγματα μηδαμῶς” e in “μηδὲ δικαίαν ἀρχὴν ζητῆσθαι” la frase “μηδὲ παλαιὰν ζητῆσθαι ἀρχήν” in Col. II. 29.

L'antica origine' diviene, nel discorso del *σύνδικος*, ‘giusta origine’.

Un ultimo riferimento al disposto normativo è infine accennato dal *σύνδικος*, in Col. IV 72 e 74, a fondamento della propria decisione: τῇ πολυχρονίῳ νομῇ ἀκολούθως, in ragione del possesso di lungo tempo; παρασαλεύειν πολυχρόνιον νομὴν, porre termine al possesso di lungo tempo.

<sup>102</sup> V. Arangio Ruiz traduce: «*numquam discedere possessionem ab eo*».

<sup>103</sup> Arangio Ruiz traduceva il verbo ἐπιβαίνω con il verbo latino *invado* e παραλύω con *inquieta*.

Anche qui ritroviamo ancora un richiamo delle parole pronunciate da Alexandros in Col II. 40: “*παρὰλύειν τὴν πολυχρόνιον νομὴν*”.

Sembra verosimile che il *σύνδικος* non conoscesse la costituzione e che ne citasse il contenuto ricordando quasi a memoria le parole dell'avvocato.

#### 4.2.1. La *recitatio* del testo: il riferimento alla *inscriptio*.

Veniamo ora alla *recitatio*. Riportiamo ancora una volta, per comodità del lettore, il testo della costituzione:

Οἱ δεσπότε ἡμῶν Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς καὶ Κωνσταντῖνος καὶ Κωνσταντῖος ἐπιφανέστατοι Καίσαραις Ἀγριππίνῳ βουλευτῆι καὶ παλαιᾷ νομῆς εἰς τοσοῦτον ἤρρεσεν ἔχεσθαι τὸν λογισμὸν ἵνα ἀπ' ἐκίνων εἰ συνέστηκεν τὸ [...]. περὶ οὗ ἔστιν ἡ ζήτησις τεσσεράκοντα ἔτεσιν νενεμηθῆσαι μηδὲ τὸν κανόνα τῆς νομῆς ζητῆσθαι. Ἡρρεσεν καὶ δικαίου κανόνος [...]. ρ. κωντος τῆ τῆς δεκ[α]ετίας ἢ εἰκοσαετίας παραγραφῆ τὴν κάτοχον βοηθεῖσθαι καὶ τὰ ἐξῆς.

L'uso, ad apertura della *recitatio*, dell'espressione “οἱ δεσπότε ἡμῶν” evidenzia una citazione non letterale dell'originale *inscriptio* della legge. In essa, la menzione del solo Costantino come Augusto e Costantino II e Costante come Cesari permette, anzi tutto, di individuare una datazione collocabile tra il 326 d.C. ed il 333 d.C.<sup>104</sup> Il termine *post quem* del 326 d. C.<sup>105</sup> è dato dall'anno in cui morì Crespo, non menzionato, ed il termine *ante quem* del 333 d.C. dall'anno in cui Costante assunse la carica di Cesare.<sup>106</sup>

Ma il riferimento alla *inscriptio* contiene un altro dato interessante: l'indicazione del destinatario della costituzione, un certo Ἀγριππίνος, qualificato βουλευτής.

Ora, la dottrina ha unanimemente interpretato tale termine come indicante la carica di senatore romano.<sup>107</sup>

Se così fosse esso legittimerebbe ad ipotizzare che in origine la costituzione fosse stata scritta in latino<sup>108</sup> ed indirizzata a Roma o in una provincia occidentale e che Alexandros ne avesse di conseguenza ricevuto una copia in traduzione greca, probabilmente dalla cancelleria di Alessandria dell'ἐπάρχος τῆς Αἰγύπτου. Il papiro costituirebbe, dunque, una te-

<sup>104</sup> Cfr. C. J. KRAEMER - N. LEWIS, *A Referee's Hearing on Ownership*, cit., 360. Sui precedenti tentativi di datazione della costituzione costantiniana introduttiva della *longissimi temporis praescriptio* si veda la ricostruzione di P. BIANCHI, *Una tradizione testuale indipendente della Lex Romana Visigothorum e la ricostruzione di Cuiacio*, in AARC 15, 2005, 378 ss.

<sup>105</sup> Nel 323 d.C. Costantino aveva emanato una costituzione in materia di donazione, di cui è tramandata notizia in FV 249.9 nella quale l'imperatore faceva ancora riferimento alla necessità di un *iustum initium* per la *diuturna possessio*. L'operatività della *longissimi temporis praescriptio* prescindeva infatti dalla *iusta causa*. Si veda, in proposito, P. BIANCHI, *Sulla praescriptio costantiniana*, cit., 707 ss.

<sup>106</sup> Sul problema dei poteri dei costantinidi provata dalle *inscriptiones* delle costituzioni testimoniate dai papiri e non dai codici: P. O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997.

<sup>107</sup> Non abbiamo testimonianza di costituzioni indirizzate ad un singolo senatore.

<sup>108</sup> Così, ad esempio, F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*<sup>2</sup>, London 1992, 245 nt. 87.

stimonianza preziosa per la ricostruzione delle modalità di pubblicazione, conservazione e circolazione dei provvedimenti normativi in età costantiniana.<sup>109</sup>

Non possiamo tuttavia tacere l'impressione, seppur contraria alle letture fino ad oggi proposte, che il termine *βουλευτής* possa piuttosto alludere alla carica di componente di una delle *βουλαί* delle quali erano dotate le metropoli egiziane dopo la riforma severiana, attuata intorno al 200 d.C.<sup>110</sup> Né potrebbe costituire un ostacolo a tale identificazione il nome *Ἀγριππίνος* - peraltro presente in diversi papiri provenienti dalla stessa regione - data la prassi, invalsa come conseguenza dell'istaurazione della suddetta riforma, per la quale proprio i *βουλευταί* cambiavano nome, adottando un antropónimo greco.<sup>111</sup>

4.2.2. La natura della costituzione, il problema della ricostruzione del testo e dell'identificazione con la *lex costantiniana* di C. 7.39.2 pr.

Comunque la si voglia interpretare, la qualifica di semplice *βουλευτής* difficilmente può costituire titolo per riconoscere ad *Ἀγριππίνος* una funzione pubblica. Ne consegue che la costituzione deve comunque essere considerata indirizzata ad un privato e, per questo, qualificata *rescriptum ad preces emissum*.

Il nostro papiro testimonierebbe così di una causa decisa, nel 339, sulla base di un *rescriptum*, indirizzato tuttavia originariamente ad un soggetto diverso dalla parte del processo che ne chiede l'applicazione. Tale circostanza costituirebbe una prova rilevante sulla quale poter fondare un'interpretazione non assoluta della portata del noto divieto imposto da Diocleziano e tramandato in

C. 1.23.3 (*Diocl. et Maxim. AA. Crispino praesidi provinciae Phoenice*) *Sancimus, ut authentica ipsa atque originalia rescripta et nostra manu subscripta, non exempla eorum, insinuentur.* [a. 292. D. prid. k. april. Hannibaliano et Asclepiodoto cons.].

<sup>109</sup> Si vedano in tema: U. WILCKEN, *Zu den Kaiserreskripten*, in *Hermes* 55, 1920, 1 ss.; ID., *Zur Propositio libellorum*, APF 9, 1930, 15 ss.; F. F. v. SCHWIND, *Zur Frage der Publikation*, cit., 141 ss.; M. DE DOMINICIS, *Le comunicazioni legislative nel basso impero: subscriptiones mutilae di costituzioni imperiali e loro ricostruzione, trasmissione di costituzioni dal luogo d'emissione alle località d'arrivo ed il calcolo del tempo impiegato dalle costituzioni*, in *RIL* 83, 1950; E. ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico*, Genova 1951, 111; G. WESENER, *Reskriptprozess*, in *PWRE*, Suppl. 10, Stuttgart 1965, 865; M. KASER, *Das römischen Zivilprozessrecht*, München 1966, 353; E. WILLIAMS, *The libellus Procedure*, cit., 98 ss.; ID., *The Publication of Imperial Subscripts*, in *ZPE* 30, 1980, 283 ss.; A. D'ORS, - F. MARTIN, *Propositio libellorum*, in *AJPh* 100, 1973, 111 ss.; N. PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali*, cit., 40 ss.; D. V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht: Studien anhand der Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts*, Frankfurt 1977, 11 ss.; D. NÖRR, *Zur Reskriptenpraxis*, cit., 1981, 13; M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, cit., 33 ss.; F. DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, cit., 34; M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in *AUPA* 51, 2006, 381 ss.

<sup>110</sup> Si veda, per tutti, V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d. C.). Una sintesi*, Torino 2009, 77 ss.

<sup>111</sup> Si veda, ancora, V. MAROTTA, *La cittadinanza romana*, cit., 77 ss. che richiama P. VAN MINNEN, *A Change of Names in Roman Egypt after A.D. 202? A Note on P. Amst I 72*, in *ZPE* 62, 1986, 87 ss. e N. LEWIS, *Life in Egypt under Roman Rule*, Oxford 1983, 32.

Alcuni anni addietro, invero, Lucio Maggio, nell'ambito di uno studio relativo all'efficacia normativa dei rescritti in età postclassica,<sup>112</sup> ha proposto un'interpretazione rigida del divieto diocleziano, sostenendo che l'imperatore aveva imposto di produrre in giudizio solo i rescritti originali e non copie, impedendo, di conseguenza, l'uso di *rescripta* per la soluzione di casi diversi, sebbene analoghi, a quelli per i quali essi erano stati emessi.<sup>113</sup> E per superare l'ostacolo che, in Pap. Col. VII. 157, la natura di *rescriptum* della costituzione avrebbe comportato alla tesi sostenuta, ha avanzato dubbi sul fatto che Agrippino fosse destinatario del provvedimento normativo in qualità di semplice privato cittadino. Lo studioso ha infatti supposto che la carica di senatore romano possa costituire un valido indizio per ipotizzare che Agrippino fosse in realtà menzionato in quanto titolare di una funzione pubblica, funzione tuttavia involontariamente omessa, durante la *recitatio*, nella riproduzione non testuale della *inscriptio*. La costituzione doveva dunque essere non un *rescriptum ad preces emissum* bensì una *epistula*, avente carattere generale e coincidente con quella richiamata da C. 7.39.2 pr., la celebre *lex constantiniana* introduttiva della *longissimi temporis praescriptio*.<sup>114</sup> Lo confermerebbe, secondo l'Autore, anche il termine *νομός* utilizzato sia dall'avvocato sia dal *σύνδικος* per indicare la costituzione, termine che non risulta mai impiegato con il significato di *ἀντιγραφή*, traduzione greca di *rescriptum*, e che corrisponderebbe invece al latino *lex*, utilizzato proprio in C. 7.39.2 pr. con l'intento di indicare una *lex generalis*.

Senza voler entrare nel dibattito relativo alla portata della norma introdotta da Diocleziano, a noi importa qui rilevare come l'innegabile fragilità della supposizione di una carica ufficiale gerita da *Ἀγριππίνος*, unita all'impossibilità, come è stato sostenuto in dottrina, di poter desumere con certezza alcun indizio sulla natura del provvedimento normativo dall'impiego del termine *νομός*, più volte utilizzato nei papiri con accezioni differenti, non consentano di escludere la natura di *rescriptum* della costituzione recitata nel nostro papiro.<sup>115</sup> Fondati dubbi, invece, possono essere avanzati, a nostro parere, sulla presunta corrispondenza con la *lex constantiniana* di C. 7.39.2 pr.

\* \* \*

<sup>112</sup> Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei *rescripta ad consultationem* e dei *rescripta ad preces emissa*, in AARC 14, Napoli 2003, 359 ss.

<sup>113</sup> Si veda, tuttavia, in proposito, la diversa interpretazione di C. 1.23.3 di N. PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali*, cit., 86 ss. (discussa da L. Maggio a p. 375 nt. 48) con cui concorda S. SCIORTINO, *Note in tema di falsificazione dei rescritti*, in AUPA 45.2, 1998, 448 s. e le perplessità avanzate in dottrina, ad esempio, da D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus*, cit., 514 ss. il quale ritiene la costituzione tramandata dal papiro un *rescriptum*, utilizzato da soggetti diversi dal destinatario e coincidente con la *lex constantiniana*, ma piegato «forse ad uno scopo diverso da quello originario, che era piuttosto di tutelare il possessore, che di inchiodarlo al possesso».

<sup>114</sup> Sulla questione *infra*, nel testo, p. 62 ss.

<sup>115</sup> R. TAUBENSCHLAG, *Nomos in the Papyri*, in JJP 2, 1948, 67 ss. (= *Opera Minora* II, Warsaw 1959, 107 ss.) e S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs: imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*, Oxford 2000, 49 per il quale «There is, however, a wide range of uses of the word *nomos* in papyri (...), so this example need not be interpreted as a literal rendering of *lex*».

Veniamo dunque al contenuto della costituzione. Ad una prima lettura sembra emergere una notevole differenza tra il testo della *recitatio* e l'essenza del dettato normativo, quale risulta dai riferimenti precedenti, che abbiamo già analizzato.

Nel testo della costituzione letta in udienza appare infatti espressa una fugace allusione al computo dell'antico possesso, τὸν λογισμὸν παλαιᾶς νομῆς, ed evidenziata solo la disposizione relativa al divieto di accertamento, in sede di controversia giudiziale, del τὸν κανόνα τῆς νομῆς, del *titulus* del possesso,<sup>116</sup> se un bene τεσσαράκοντα ἔτεσιν νενεμηῆσθαι, fosse stato posseduto per quaranta anni.

Manca invece il riferimento allo scopo della disposizione, scopo evidenziato con cura, come abbiamo visto, dall'avvocato Alexandros in udienza per ben due volte: μηδαμῶς ἀποκίνειν παρ' αὐτοῦ τὴν νομὴν, in nessun modo rimuove il possesso da costui e, di conseguenza, μηδαμῶς ἐπιβένιν τινὰ τοῖς πράγμασιν ο παραλύειν τὴν πολυχρόνιον νομὴν, a nessuno è lecito in alcun modo invadere i beni o porre termine al possesso di lungo tempo.

È da notare, tuttavia, nella parte finale del testo recitato, l'espressione “τὴν κάτοχον βοηθεῖσθαι” che, se ben abbiamo inteso, potrebbe celare un'allusione all'essenza dello scopo della disposizione.

Arangio Ruiz tradusse in un primo tempo, in FIRA I, 96 (=FIRA, I<sup>2</sup>, n. 96), “*possessorem adiuvari*”. In FIRA III, 101 (= FIRA, III<sup>2</sup>, n. 101), volle invece dare rilievo all'articolo femminile τὴν che precede κάτοχον, traducendo “*eam quae possidet adiuvari*”<sup>117</sup> ed accogliendo così l'ipotesi dei primi editori del papiro secondo i quali nel testo normativo sarebbe stata sancita la prevalenza della *praescriptio longi temporis* di una donna, cui farebbe implicito riferimento l'articolo femminile, evidentemente protagonista della controversia in occasione della quale era stato richiesto il *rescriptum*.<sup>118</sup>

A supporre invece ‘κάτοχος’ utilizzato in senso passivo,<sup>119</sup> si potrebbe ipotizzare che l'articolo femminile ad esso preposto possa indicare un riferimento non ad una donna possessore ma ad un bene posseduto, implicitamente indicato con un sostantivo femminile, quale ad esempio γῆ. In questo caso il testo andrebbe tradotto, come a noi è parso: “sia data preferenza alla prescrizione di dieci o venti anni nella terra posseduta”.

Sembrano confermare tale ipotesi interpretativa le espressioni utilizzate dal σύνδικος in Col. IV. 72:

ἔχεσθαι Ἡρωεῖδα καὶ Ταῆσιν τῶν αὐτῶν γηδίων

Herais e Taesis si tengano strette a queste terre

<sup>116</sup> Il termine κανόν, che abbiamo tradotto *titulus*, è reso, in accezione meno tecnica, nelle parole dell'avvocato Alexandros e del σύνδικος con ἀρχή.

<sup>117</sup> V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, 227 nt. 24

<sup>118</sup> C. J. KRAEMER - N. LEWIS, *A Referee's Hearing on Ownership*, cit., 361.

<sup>119</sup> Il termine ‘κάτοχος’ non è impiegato mai nel resto del papiro, ove compare invece, per indicare il possesso, il sostantivo νομή (Col. II. 28, 29; Col. III. 40, 42, 43; Col. IV. 64, 71), νεμομένος (Col. III. 40) o νομόμενος (Col. IV. 68) per indicare il possessore.

ed in Col. IV. 74:

Οὐ γάρ ἐστιν τῆς ἐμῆς μετριότητος πολυχρόνιον παρασαλεύειν νομῆν

Non è infatti conforme al mio “senso di giustizia” porre termine al possesso di lungo tempo<sup>120</sup>

nella quali, nello spirito della costituzione appena prima recitata dall'avvocato, il *σύνδικος* esprime l'effetto giuridico che consegue al trascorrere del tempo come direttamente imputato al possesso.<sup>121</sup> Nella prima frase, l'infinito medio di ἔχω, ἔχεσθαι, retto dal precedente “ὄθεν ἀκόλουθόν ἐστιν” e costruito con il genitivo, τῶν αὐτῶν γηδίων, indica appunto l'idea di “tenersi stretto a qualcosa”, per cui la decisione determina l'effetto di vincolare le donne alla terra.<sup>122</sup> Nella seconda frase, l'espressione “πολυχρόνιον παρασαλεύειν νομῆν” esprime efficacemente l'essenza della norma nel divieto di porre termine al lungo possesso.

Secondo tale lettura l'espressione “τὴν κάτοχον βοηθείσθαι”, sebbene riferita alla prevalenza della *longi temporis praescriptio*, potrebbe costituire un segno di un originario contesto più ampio relativo alla portata della diversa norma della “πολυχρόνιος νομῆ”. Un contesto nel quale doveva essere espressa sia l'essenza del disposto normativo, come recitato in udienza, sia lo scopo sostanziale, come evidenziato nell'arringa difensiva dall'avvocato e come utilizzato dal *σύνδικος* per fondare la propria decisione. Ne conseguirebbe che il testo recitato sarebbe frutto della “massimazione” di un originario più ampio.<sup>123</sup>

A conferma di tale suggestione soccorrono due segni evidenti, rappresentati, nella parte centrale del testo, dall'espressione “ἀπ' ἐκίνων” che, non trovando alcun riferimento nel testo, non può che provare un tentativo di sintesi di un testo originario tramite un taglio mal riuscito;<sup>124</sup> e, nella parte finale, dall'espressione “τὰ ἐξῆ”, qui esplicitamente indicante l'avvenuta omissione della restante parte del disposto normativo.<sup>125</sup>

È dunque molto verosimile che il testo della *recitatio* non corrispondesse all'intero testo originario della costituzione.

<sup>120</sup> V. ARANGIO RUIZ, traduceva *longinquam possessionem inquietare*.

<sup>121</sup> Si veda quanto notavamo *supra*, p. 56 ss. con riguardo al riferimento al disposto normativo di Alexandros in Col. II. 27-29. Già V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 228 aveva rilevato che «l'idea del *non inquietare* ... non è più impersonata nei possessori, bensì oggettivata nella *possessio*».

<sup>122</sup> V. ARANGIO RUIZ, traduceva «*Heroidis et Taësis is fundus esse (videtur)*» A. CANNATA, '*Possessio*', '*possessor*', '*possidere*', cit., 70 nt. 37 traduce «si prendano cura di quel fondo».

<sup>123</sup> Sulla massimazione delle costituzioni si veda G.G. ARCHI, *Sulla cosiddetta 'massimazione' delle costituzioni imperiali*, in SDHI 52, 1986, 161 ss.; G. PURPURA, *Dalle raccolte di procedenti alle prime codificazioni postclassiche*, cit.; R. SANTORO, *Prospettive di nuove ricerche sui testi della legislazione e della giurisprudenza attraverso impieghi della tecnica informatica*, in AUPA 41, 1991, 273; M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali*, cit.

<sup>124</sup> Su valore di tale espressione di veda anche *infra* nel testo, p. 63.

<sup>125</sup> Si vedano le ipotesi avanzate da V. ARANGIO RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, 227 ss., sul possibile contenuto della parte della costituzione omessa.

Rimane invece aperta la questione, di notevole implicazione per la storia della tradizione dei testi delle costituzioni imperiali fino al *Codex giustiniano*, di chi abbia operato tale “massimazione” e, soprattutto, in quale contesto cronologico e geografico.

Non può tuttavia essere taciuta la sensazione che un indizio per giungere ad una soluzione potrebbe essere costituito dal rilievo che lo stesso Alexandros, autore della *recitatio*, appare essere ben informato del contenuto dell'intero testo. Non è da escludere, vale a dire, che fosse stato lo stesso avvocato a decidere di “recitare” soltanto il tratto essenziale del testo o, ipotesi questa altrettanto plausibile, che il redattore del verbale ne avesse solo trascritto una parte.

\* \* \*

Un'altra questione aperta è quella del rapporto tra la costituzione e la *lex constantiniana* che introdusse la *longissimi temporis praescriptio*<sup>126</sup> di cui si fa cenno, com'è noto, in una costituzione di Valentiniano e Valente del 365 d. C. in materia di *precarium*,<sup>127</sup> tramandata in:

C. 7.39.2pr. (*Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Volusianum p. U.*) *Male agitur cum dominis praediorum, si tanta precario possidentibus praerogativa defertur, ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet ratione decursa inquietare non liceat, cum lex constantiniana iubeat ab his possessionis initium non requiri, qui sibi potius quam alteri possederunt, eos autem possessores non convenit appellari, qui ita tenent, ut ob hoc ipsum solitam debeant praestare mercedem* [a 365. D. VIII k. Aug. Valentiniano et Valente aa. cons.].<sup>128</sup>

Nella citazione sintetica del disposto normativo v'è certamente un'assonanza, come notavano già Arangio Ruiz e Wenger,<sup>129</sup> con una frase della *recitatio* dell'avvocato Alexandros.

<sup>126</sup> Si vedano in tema: E. LEVY, *West roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951, 182; D. NÖRR, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln 1969, 103 s.; M. KASER, *Das römische Privatrecht, II. Die nachclassischen Entwicklungen*, München 1975, 285 s.; L. VACCA, v. *Usucapione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* 45, Milano 1992 (= *Appartenenza e circolazione dei beni: modelli classici e giustiniani*, Padova 2006, 232 ss.); EAD., *La riforma di Giustiniano in materia di usucapio e longi temporis praescriptio. Fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in *BIDR* 96-97, 1993-1994, 147 ss.; (= *Appartenenza e circolazione*, cit., 445 ss.).

<sup>127</sup> Sull'analisi degli aspetti riguardanti l'istituto del *precarium*, seppur ai fini del nostro studio non rilevanti, si veda: E. LEVY, *Von römischen Precarium zur germanischen Landleihe*, in *ZSS* 67, 1948, 3 ss.; P. ZAMORANI, *Precario habere*, Milano 1969, 93 ss.; P. BIAVASCHI, *Un esempio di metodo pedagogico isidoriano: Ety. 5.25.17*, in *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti. Isidoro di Siviglia*, Santarcangelo di Romagna 2012, 279 ss.; EAD., *Ricerche sul precarium*, Milano 2006, 36 s.

<sup>128</sup> Altro riferimento è in C.Th. 4.11.2 (*Imp. Constantius et Constans aa. Argyrio praesidi*) *Annum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est, cum actio personalis intenditur (...)*. Sul testo si veda M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni*, cit., 215 s.; P. O. CU-NEO, *La legislazione di Costantino II*, cit., p. 185 s. Sulla tradizione manoscritta della fonte si veda P. BIANCHI, *Una tradizione testuale indipendente*, cit., 351 ss.; EAD., *Iura - leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007, 84 ss.

<sup>129</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Il papiro della 'longissimi temporis praescriptio'*, cit., 226; L. WENGER, *Verschollene Kaiserconstitutiones*, cit., 368.



In particolare, “*ab his possessionis initium non requiri*” sembra corrispondere alla frase greca “ἀπ’ ἐκίνων ... μηδὲ τὸν κανόνα τῆς νομῆς ζητῆσθαι” (Col. III 43). Ciò spiegherebbe, nel testo greco, come osservavamo,<sup>130</sup> il mancato collegamento di ἀπ’ ἐκίνων (l’ “*ab eis*” latino) con altre parti del testo. Evidentemente, nel procedimento di traduzione in greco (ove si ammettesse un’originario testo latino) o di massimazione del testo originario, la frase “*qui sibi potius quam alteri possederunt*”, collegata ad *ab his*, è stata omessa probabilmente perché, nell’inserire la frase “εἰ συνέστηκεν τὸ [...]. περὶ οὗ ἐστὶν ἡ ζήτησις τεσσαράκοντα ἔτεσιν νενεμησθαι” (Col. III 43) tra “ἀπ’ ἐκίνων” e “μηδὲ τὸν κανόνα τῆς νομῆς ζητῆσθαι”, si è voluto eliminare il riferimento al principio del *possidere sibi potius quam alteri*.<sup>131</sup>

Ora, l’assonanza appena notata non può costituire di certo una prova sufficiente per sostenere con certezza che il testo della *recitatio* coincida con la *lex constantiniana*, ben potendosi supporre l’esistenza di tale assonanza in un *rescriptum* con il quale Costantino avesse mirato solo a chiarire la disciplina della *longissimi temporis praescriptio*, forse con riferimento ad una particolare applicazione.<sup>132</sup> E potrebbero in tal senso non essere di poco rilievo i ripetuti riferimenti di Alexandros allo scopo della norma richiamata, al fine specifico, vale a dire, di inchiodare il possessore alla titolarità dei fondi posseduti per più di quarant’anni: risolto specifico questo, che era stato probabilmente chiarito per la prima volta dallo stesso imperatore con la costituzione recitata, perchè emerso con sempre maggior rilievo nella prassi successiva all’introduzione del nuovo istituto.

La norma della *longissimi temporis praescriptio* si sarebbe rivelata, dunque, utile ad “inchiodare il possessore alla terra” solo in un secondo momento, allo scopo, come avvertivamo, di porre un argine al fenomeno della fuga dei contadini, costringendoli al pagamento dei tributi.<sup>133</sup>

Potrebbe, per altro, confermare la portata non generale del disposto normativo recitato, come aveva notato già Arangio Ruiz,<sup>134</sup> la frase del σύνδικος in Col. IV. 74:

Οὗ γάρ ἐστιν τῆς ἐμῆς μετρίότητος πολυχρόνιον παρασαλεύειν νομῆν

<sup>130</sup> *Supra*, p. 61.

<sup>131</sup> Sul significato di questa espressione si veda: P. ZAMORANI, *Precario habere*, cit., 93 ss.

<sup>132</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Il papiro della ‘longissimi temporis praescriptio’*, cit., 224 ss. sosteneva che «c’è un’immensa probabilità» che la *lex Constantiniana* ed il rescritto recitato siano la stessa cosa ma ciò non significa che il testo comunicato dalla cancelleria prefettizia all’avvocato sia nella dizione precisa né che l’avvocato l’abbia recitato nella dizione precisa nè che il cancelliere lo abbia riprodotto testualmente nel verbale. La *praescriptio* non poteva contenere *domini nostri* ed il contenuto è un riassunto».

<sup>133</sup> Si veda in tema, oltre alla letteratura cit. *supra* nt. 38: N. LEWIS, in *JEA* 23, 1937, 63-75; F. ABBOTT – A. C. JOHNSON, *Municipal Administration in the roman Empire*, Princeton 1926, (rist. an. New York 1968), 540; T. C. SKEAT - E. P. WEGENER, *A Trial before the Prefect of Egypt Appius Sabinus, c. 250 A.D. (P. Lond. Inv. 2565)*, in *JEA* 21, 1935, 224 ss.; M. DE DOMINICIS, *Aspetti della legislazione romana del basso impero sugli ‘agri deserti’*, in *BIDR* 6, 1964, 71 ss.; ID., *Innovations byzantines au régime postclassique des ‘agri deserti’*, in *Études offertes à Jean Macqueron*, d’Aix-en-Provence 1970, 245 ss.; C. R. WHITTAKER, “*Agri deserti*”, in M. I. FINLEY (a cura di), *Studies in Roman Property*, Cambridge 1976, 137 ss.; A. H. M. JONES, *Il sistema delle caste nel Tardo Impero Romano*, in *La società del Basso Impero. Guida storica e critica*, Roma 1983, 37 ss. G. GILBERTI, *Le comunità agricole nell’Egitto romano*, Napoli 1993, 53 ss.; F. MORELLI, *Agri deserti (mawât), fuggitivi, fisco: una κλήρωσις in più in SPP VIII 1183*, in *ZPE* 129, 2000, 167 ss.; D. F. BURG, *A World History of Tax Rebellions: An Encyclopedia of Tax Rebels, Revolts, and Riots from Antiquity to the Present*, New York - London 2003;

<sup>134</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Il papiro della ‘longissimi temporis praescriptio’*, cit., 224.

Non è infatti conforme al mio “senso di giustizia” porre termine al possesso di lungo tempo nella quale sembra trasparire un margine di discrezionalità lasciato al giudice.<sup>135</sup>

Tutte le incertezze fin qui evidenziate sulla ricostruzione della vicenda processuale, sulla natura della costituzione *recitata*, sull’originario testo e sulla corrispondenza con la *lex constantiniana* introduttiva della *longissimi temporis praescriptio* non inficiano affatto il valore documentario del papiro, che costituisce senz’altro una fonte preziosa per gli studi dell’esperienza giuridica del Tardo Antico grazie ai diversi profili di interesse che esso presenta e che abbiamo voluto qui evidenziare quali possibili spunti per ulteriori, più approfonditi, studi.

<sup>135</sup> Non costituirebbe, invece, un ostacolo a considerare coincidenti le due disposizioni normative la nota disposizione costantiniana: C.Th. 1.2.2 (*Imp. Constantinus A. ad populum*) *Contra ius rescripta non valeant, quocumque modo fuerint impetrata. quod enim publica iura praescribunt, magis sequi iudices debent.* [pp. IV. kal. sept. Romae, Constantino A. IV. et Licinio IV. Caes. cons.] ove si riconoscesse in essa un’espressione dell’intento di Costantino di limitare fortemente il valore normativo dei soli *rescripta* che introducessero singoli specifiche deroghe. Si veda, per tutti, G. A. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna 1970, 43 ss.; D. V. SIMON, *Konstantinisches Kaiserrecht*, cit., 11 ss.; M. G. BIANCHINI, *Caso concreto e «lex generalis»*. *Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodisio II*, Milano 1979, 17.



La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 30 giugno, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it)



Finito di stampare nel mese di dicembre 2013  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



